



Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 18/01/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA "GUIDA OPERATIVA - PROCEDURA DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)" E DEL "MODELLO UNICO DI ISTANZA" DI CUI ALLA DGR N. 168 DEL 26/04/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Regione Campania promuove misure volte a semplificare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa;
- b) in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, la Regione Campania promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa;
- c) in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, la Regione Campania promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa;
- d) la Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015", ha istituito, all'art.19, lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e delle attività economiche, rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e assicurare procedure e scadenze definite per l'esercizio di tutte le iniziative di carattere produttivo;
- e) tra gli obiettivi prioritari del SURAP, individuati dall'art. 19 comma 2 della Legge annuale di semplificazione 2015, rientrano:
 - perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
 - garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici e, in ogni caso, eliminando ogni adempimento non indispensabile;
 - attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
- f) il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 11/2015 prevede inoltre che, per assicurare una *governance* basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento e sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;
- g) la Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" (Legge annuale di semplificazione 2015), stabilisce all'art. 21 comma 1 che il Dirigente del SURAP svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività e, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:
 - svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa;
 - cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
 - promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti.

PREMESSO, altresì, che

- a) la Regione Campania con Delibera n. 437 del 3 agosto 2020, ha costituito a supporto delle funzioni dello Staff 50 02 94 - Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.R.A.P.) il "Centro di Competenza Regionale a supporto delle attività del SURAP";
- b) con Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/07/2020 del S.U.R.A.P. - Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive è stato approvato il "Piano di lavoro tra il SURAP ed il FORMEZ PA luglio 2020
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- giugno 2021”, in seguito prorogato al 31 dicembre 2021;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 1 del 23/02/2021 del S.U.R.A.P. - Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - è stato approvato il Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2021;
- d) che con la DGR n. 156 del 14/04/2021 sono state approvate le “Linee Guida in materia di Sportello Unico per le Attività produttive”;

RILEVATO che

- a) con DGR 168 del 26/04/2016, pubblicata sul BURC n. 29 del 9 maggio 2016, è stata approvata la “Guida operativa - procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)” ed il “Modello Unico regionale di Istanza”;
- b) ad oltre otto anni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*, l'Ufficio S.U.R.A.P. ha ritenuto necessario procedere a un adeguamento della Guida operativa e del modello di istanza a seguito degli interventi normativi intercorsi in questi anni, soprattutto in riferimento alle modifiche apportate alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), al Testo unico in materia ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) e alle prassi applicative che si sono consolidate in questi anni presso le amministrazioni coinvolte nel procedimento AUA;
- c) oltre all'adeguamento gli uffici regionali hanno ritenuto necessario, altresì, definire ulteriori indicazioni operative per la standardizzazione delle fasi che caratterizzano i procedimenti A.U.A., al fine di superare le criticità legate ad aspetti e ambiti non espressamente chiariti dalla norma di riferimento e all'assetto delle competenze riguardo agli adempimenti successivi al rilascio dell'A.U.A. in caso di controlli, diffide e sanzioni;

CONSIDERATO altresì che

- a) per il processo di revisione della la “Guida operativa-procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)” il SURAP ha espressamente organizzato, in stretta collaborazione con la Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali 50 17 00, vari tavoli di confronto in videoconferenza tra maggio e dicembre 2021, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali in qualche modo coinvolti nei procedimenti in questione, in particolar modo i referenti di Regione Campania, Area Metropolitana di Napoli, Province, ARPAC, Ente Idrico Campano, Unioncamere Campania, ANCI, UPI;
- b) Il documento, con relativi allegati, è stato approvato nella riunione n. 6 del 21/12/2021 del “Centro di Competenza Regionale a supporto delle attività del SURAP”, istituito con DGR n. 437 del 3 agosto 2020, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche i rappresentanti di Confindustria Campania;
- c) l'aggiornamento in argomento si inserisce in una serie di iniziative in materia di semplificazione e standardizzazione amministrativa nell'ambito delle competenze degli enti territoriali, volte a favorire l'utenza degli sportelli, costituita da cittadini e imprese, oltre che per favorire la celerità e il buon funzionamento degli uffici pubblici competenti;
- d) la richiesta di aggiornamento della Guida operativa AUA è pervenuta al SURAP dai SUAP territoriali, dalle Autorità competenti (Province e Città Metropolitana di Napoli), oltre che da Confindustria Campania e ANCI Campania, nel corso delle attività realizzate dal SURAP;

RITENUTO pertanto

- a) di dover approvare l'allegato documento “Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” e i relativi allegati, tra cui il Modello Unico regionale di Istanza, ad aggiornamento e in sostituzione della guida e del modello precedentemente approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016;
- b) di dover incaricare lo Staff 50.02.94 – SURAP presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, di porre in essere le conseguenti attività di comunicazione e divulgazione, d'intesa con la DG 50.17, Anci, Formez ed Unioncamere, nei confronti dei Comuni e degli altri enti territoriali della Campania delle Linee Guida aggiornate così approvate, allo scopo di favorirne la capillare e tempestiva diffusione sul territorio regionale; fonte: <http://burc.regione.campania.it>

VISTI

- a) l'articolo 29 dello Statuto della Regione Campania;
- b) il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- c) il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- d) la legge regionale n. 11/2015;
- e) la DGR n. 168 del 26/04/2016;
- f) il Decreto n. 2/2020 del SURAP;
- g) la DGR n. 437 del 3 agosto 2020;
- h) la DGR n. 156 del 14/04/2021;
- i) il Decreto n. 1/2021 del SURAP.

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare l'allegato documento "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)" e i relativi allegati, tra cui il Modello Unico regionale di Istanza, ad aggiornamento e in sostituzione della guida e del modello precedentemente approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016;
2. di incaricare lo Staff 50.02.94 – SURAP- presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive, di porre in essere le conseguenti attività di comunicazione e divulgazione, d'intesa con la DG 50.17, Anci, Formez ed Unioncamere, nei confronti dei Comuni e degli altri enti territoriali della Campania delle Linee guida così approvate, allo scopo di favorirne la capillare e tempestiva diffusione sul territorio regionale;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Attività Produttive, all'Assessore alla Semplificazione Amministrativa ed al Turismo, all'Assessore all'Ambiente, agli Uffici di Gabinetto, alle Direzioni Generali, al SURAP, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.



S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le
Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive

Direzione Generale

Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti

Valutazioni
e autorizzazioni ambientali

Guida Operativa Procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Aggiornamento 2021

INDICE

Introduzione

1. Definizioni
2. Ambito di applicazione e casi di esclusione
3. Aspetti generali - obbligatorietà o facoltatività dell'AUA
4. Procedura
 - 4.1 Presentazione della domanda
 - 4.2 La trasmissione telematica della domanda e degli allegati alla Provincia e ai Soggetti Competenti
 - 4.3 Verifica formale della domanda da parte del SUAP
 - 4.4 Richiesta di integrazioni e conseguente sospensione dei termini
 - 4.5 Improcedibilità, Inammissibilità e Irricevibilità della domanda
 - 4.6 Comunicazione di avvio del procedimento
 - 4.7 Casistica e termini dei procedimenti AUA
 - 4.8 Gestione della conferenza di servizi
 - 4.8.1 Aspetti generali: la conferenza semplificata e la conferenza contestuale
 - 4.8.2 La conferenza di servizi nel raccordo tra la Legge n. 241/1990, il D.P.R. n.59/2013 e il D.P.R. n. 160/2010
 - 4.8.3 La conferenza semplificata (senza riunione)
 - 4.8.4 La disciplina transitoria della conferenza di servizi (fino al 30.06.2023)
 - 4.8.5 I pareri resi dagli enti coinvolti: caratteristiche e requisiti di validità
 - 4.8.6 La fase decisoria
 - 4.8.7 L'eventuale passaggio dalla conferenza semplificata a quella contestuale
 - 4.8.8 La conferenza simultanea (con la riunione)
 - 4.8.9 I rimedi per le amministrazioni dissenzienti
5. Durata
6. Rilascio, formazione, aggiornamento
7. Rinnovo
8. Modifica dell'attività
9. Cessazione dell'attività in possesso di AUA in corso di validità
10. Assetto delle competenze: controlli, diffide e sanzioni
11. Voltura
12. Modalità di presentazione della domanda di AUA

ALLEGATI

- Allegato 1 - Tabella riepilogativa titoli abilitativi compresi nell'AUA e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)
- Allegato 2 - Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge n.241/1990) di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- Allegato 3 - Modello unico regionale di "*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59*"
- Allegato 4 - Modello Comunicazione di Voltura/Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Allegato 5 - Attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- Allegato 6 - Indicazioni in materia di prevenzione antincendio e AUA.

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'aggiornamento della **Guida Operativa-Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** e della relativa modulistica a corredo, approvati dalla Regione con **Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016**.¹

A oltre otto anni dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*", si ritiene opportuno procedere a un adeguamento della Guida operativa a seguito degli interventi normativi intercorsi in questi anni, soprattutto in riferimento alle modifiche apportate alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), al Testo unico in materia ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) e alle prassi applicative che si sono consolidate in questi anni presso le amministrazioni coinvolte nel procedimento AUA.

Oltre all'adeguamento alle modifiche normative intervenute, con il presente documento si intende definire ulteriori indicazioni operative per la standardizzazione delle fasi che caratterizzano i procedimenti AUA, al fine di superare le criticità legate ad aspetti e ambiti non espressamente chiariti dalla norma di riferimento (es. voltura, rinnovo, modifiche, etc.) e all'assetto delle competenze riguardo agli adempimenti successivi al rilascio dell'AUA in caso di controlli, diffide e sanzioni.

La richiesta di aggiornamento della Guida operativa è pervenuta dai SUAP territoriali, dalle Autorità competenti (Province e Città Metropolitana di Napoli), oltre che da Confindustria Campania e ANCI Campania, nel corso delle attività realizzate dal Centro di competenza regionale a supporto delle attività del SURAP istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 03/08/2020, e previste dal Piano di lavoro tra il SURAP ed il FORMEZ PA luglio 2020 – giugno 2021, approvato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/07/2020. Il supporto del FormezPA al SURAP della Regione Campania rientra tra le azioni previste dal progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che FormezPA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica.

I contenuti del presente documento sono stati condivisi dal Tavolo tecnico costituito dai referenti di Regione, Province/Città Metropolitana di Napoli, Ente Idrico Campano, ARPAC e Unioncamere Campania, coordinati dal Centro di competenza regionale a supporto del SURAP.

La revisione della Guida operativa AUA e della relativa modulistica a corredo è in stretta continuità con le azioni previste e realizzate dal menzionato Piano di lavoro tra il SURAP ed il FORMEZ PA luglio 2020 – giugno 2021, integrato dalle ulteriori attività da realizzare entro dicembre 2021.

¹ Delib. G.R. n. 168 del 26.04.2016, D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Approvazione "Guida operativa - procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza".

La presente Guida operativa descrive nel dettaglio le azioni che tutti gli operatori coinvolti devono porre in essere, dall'invio della PEC da parte del gestore/richiedente (o, per i Comuni che dispongono di una propria piattaforma nonché per quelli in convenzione o in delega con la competente Camera di Commercio, dall'inoltro della domanda di rilascio dell'AUA attraverso la piattaforma informatica) sino al rilascio del titolo finale e alle successive fasi di controlli, diffide e sanzioni, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: aspetti generali, tempistica, riparto di competenze tra SUAP e Autorità competente, indizione, convocazione e gestione delle conferenze di servizi. Per quest'ultimo istituto, particolare attenzione è stata data all'illustrazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016², di attuazione della legge n. 124/2015³ e alle novità in materia di *conferenza accelerata* introdotta con D.L. n. 76/2020⁴, convertito con modificazioni in legge 120/2020, procedura valida fino al 30.06.2023 ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

Oltre alla Guida operativa il presente documento riporta i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Tabella riepilogativa titoli abilitativi compresi nell'AUA e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)
- Allegato 2 - Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge n.241/1990) di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- Allegato 3 - Modello unico regionale di "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"
- Allegato 4 - Modello Comunicazione di Voltura/Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Allegato 5 - Attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- Allegato 6 - Indicazioni in materia di prevenzione antincendio e AUA.

1.DEFINIZIONI

Regolamento di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (d'ora innanzi anche "Regolamento"): il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 con il quale è stato adottato il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

² Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

³ Legge 7 agosto 2015, n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

⁴ Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2021, n.120, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*

⁵ Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

Autorità competente: l'articolo 2 comma 1 lettera b) del Regolamento individua in via generale la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o diversa autorità indicata dalla normativa regionale. In Regione Campania l'Autorità competente (A.C.) è la Provincia/Città Metropolitana di Napoli che assicura anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore, e individua per ogni singolo caso, in raccordo con i SUAP, quali sono i soggetti competenti che devono essere invitati ed eventualmente convocati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 4 del d.P.R. 59/2013.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013. L'AUA è **adottata dall'Autorità competente e rilasciata dal SUAP**, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento autorizzativo unico, che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

Ai fini del rilascio dell'AUA si precisa che il SUAP competente deve predisporre un proprio, autonomo provvedimento che contenga tutte le prescrizioni di carattere ambientale contenute nell'AUA adottata dall'Autorità competente, oltre alle eventuali prescrizioni di natura non ambientale acquisite nell'ambito del procedimento unico (edilizia, paesaggistica, prevenzione incendi etc.).

Si tratta di un provvedimento autorizzativo che ha una durata di 15 anni, decorrenti dalla data di rilascio da parte del SUAP e che viene adottato con determinazione motivata dall'Autorità competente, nel caso in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006);
- b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006);
- d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006);
- e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- f. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);

g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006).

L'Allegato 1 al presente documento riporta la Tabella riepilogativa dei titoli abilitativi ambientali compresi nell'AUA e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) secondo le deleghe e le disposizioni della normativa statale e regionale di settore.

Si precisa che la domanda di AUA, presentata per la prima volta, deve comprendere tutti i titoli a cui l'attività/impianto è assoggettato, anche se ancora vigenti.

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore (cfr. Tabella Allegato 1).

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il SUAP deve:

- ricevere dal gestore o suo intermediario in modalità telematica la domanda di rilascio dell'AUA;
- verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- indire ed eventualmente convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento;
- rilasciare al gestore e per conoscenza all'Autorità competente e ai SCA interessati dal procedimento il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente, completo di tutti gli allegati.

Gestore: persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento).

Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, come più ampiamente illustrato al paragrafo 8.

CAD: il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82/2005.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

L'art. 1 del Regolamento stabilisce i criteri per l'assoggettamento di un'impresa o di un impianto al procedimento di AUA. In particolare, come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare esplicativa prot. 49801/GAB del 7.11.2013, l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)⁶, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

Anche le imprese in liquidazione possono richiedere l'AUA.

Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del d.P.R. 59/2013.

L'AUA invece non si applica:

1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) anche se di competenza regionale, sulla base del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 59/2013 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. La prima norma, infatti, stabilisce che il procedimento di AUA non si applichi *“ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale”*. La seconda norma, introdotta dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 che ha introdotto il c.d. PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), prevede che *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”*. Il successivo comma 7 dispone che *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita”*.

Nel merito si richiama la sentenza della Corte costituzionale del 14 novembre 2018, n. 198: *“È appena il caso di notare [...] come la norma censurata [articolo 27-bis Dlgs 152/2006] non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza*

⁶ Impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e cioè a quelle attività industriali che non rientrano tra quelle specificate nell'allegato VIII, alla seconda parte del D.Lgs. 152/2006.

eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi [...]. Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal Dlgs 30 giugno 2016, n. 127 [...], il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. [...] Il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali. Rinviando l'assunzione del provvedimento alla conferenza di servizi in forma simultanea con modalità sincrona, la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Queste, infatti, sono chiamate a presentare la propria posizione in relazione ai procedimenti sui quali decide la conferenza, organo che delibera all'unanimità o sulla base delle cosiddette posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti (articolo 14-ter, comma 7, e articolo 14-quater, comma 4, della legge n. 241 del 1990). Nel provvedimento unico confluiscono i "titoli abilitativi" indicati dal decreto legislativo (comma 8 dell'articolo 27 cod. ambiente, come novellato dall'articolo 16, comma 1, del Dlgs 104 del 2017), a conferma della natura comprensiva, e non meramente sostituiva, del provvedimento in esame"

Conseguentemente, per i progetti ricadenti in PAUR, per i quali il proponente indichi tra i titoli autorizzativi necessari all'esercizio attività anche l'AUA, questa non va richiesta con le modalità di cui alla presente Guida operativa, ma si forma nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e sarà ricompresa nel PAUR stesso;

2. nel caso in cui l'impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 152/2006, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;

3. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità, ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:

- a) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;
- b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) l'autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.

4. agli impianti elencati all'art. 2 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010, vale a dire quelli che già sono esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento di sportello unico:

- gli impianti e le infrastrutture energetiche;
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese.

3. ASPETTI GENERALI - OBBLIGATORietà O FACOLTATIVITÀ DELL'AUA

Questione preliminare è stabilire se per il gestore vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio obbligo di richiedere l'AUA invece dei singoli titoli abilitativi.

Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare 7 novembre 2013, n. 49801, l'effetto "sostitutivo" che l'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2012 ricollega al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito, rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.

La regola generale, contenuta all'articolo 3 del Regolamento (il quale, per l'appunto, pone l'obbligo di fare richiesta dell'AUA ogni qualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco), conosce due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:

- di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento);
- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1 del Regolamento), anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA.

Pertanto, l'articolo 10 comma 2 del d.P.R. 59/2013⁷ va interpretato nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

L'AUA va, quindi, obbligatoriamente richiesta dal gestore dell'impianto/attività nei seguenti casi:

1 - nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le eccezioni di cui sopra;

2 - stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):

- ✓ allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 59/2013:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c);

⁷ Art. 10 comma 2: "L'Autorizzazione Unica Ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito".

- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f);
- ✓ quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- ✓ al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che richieda la presentazione di nuova AUA (cfr. paragrafo 8).

Nei casi seguenti, invece, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere il rilascio dell'AUA:

- ✓ quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- ✓ quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale. L'articolo 3 comma 3 del Regolamento, infatti, prevede che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

La tabella riportata nell'Allegato 1 indica per i singoli titoli abilitativi l'obbligatorietà dell'AUA.

4. PROCEDURA

4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di AUA è presentata dal gestore dell'impianto/attività al SUAP del Comune competente (territorio in cui insiste lo stabilimento) o dell'associazione di Comuni (in caso di SUAP gestito in forma associata), esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'Allegato al d.P.R. n. 160/2010.

In particolare, il modello regionale di istanza AUA, obbligatorio con i relativi allegati, dovrà essere in formato PDF/A, con l'apposizione dei formati di firma digitale legalmente riconosciuti CAdES (estensione pdf.p7m) o PAdES (pdf-embedded).

Per le pratiche inviate a mezzo PEC, la collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato "ZIP".

L'istanza di AUA, predisposta sul modello approvato dalla Regione Campania, sottoscritta dal gestore, deve essere firmata digitalmente.

L'istanza è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 160/2010.

La procura speciale può essere conferita:

- per la firma, nel caso in cui l'interessato conferisca procura ad un terzo per l'apposizione della firma digitale di quest'ultimo in luogo della propria. La procura per la firma è personale e deve essere resa da ciascun soggetto che deleghi la sottoscrizione digitale a un terzo. In questo caso, il modello di AUA approvato dalla Regione Campania sarà firmato digitalmente dal solo procuratore incaricato;

- per la trasmissione, nel caso in cui l'interessato deleghi ad un terzo l'invio della pratica. La procura alla trasmissione può essere resa dal solo intestatario della pratica, in quanto non è necessaria alcuna delega da parte degli ulteriori eventuali soggetti tenuti alla sottoscrizione di uno o più documenti allegati alla pratica. In questo caso, il modello di AUA sarà firmato digitalmente dal gestore.

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica della procura speciale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e deve dichiarare di agire in qualità di procuratore in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa o digitale sulla procura speciale e che tutti i dati e le dichiarazioni contenute nella pratica trasmessa in via telematica sono quelle ricevute dai dichiaranti e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.

Si ricorda che, ai fini della validità della firma digitale, occorre che il relativo certificato sia in corso di validità.

Se il SUAP autonomo dispone di un apposito applicativo informatico per la trasmissione e l'istruttoria delle pratiche telematiche, la domanda viene trasmessa tramite *web browser* (es. *Microsoft Edge*, *Google Chrome*, etc.), previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.

Si precisa che sono ovviamente escluse altre modalità di trasmissione, quali ad esempio *Wetransfer*, *Jumbo Mail*, *Dropbox* etc.

Per i SUAP in convenzione o in delega con le Camere di Commercio, la modalità di trasmissione delle domande di AUA è quella prevista dall'applicativo camerale, nel quale uno specifico file riporta la corrispondenza tra il formato numerico/alfanumerico dei vari allegati alla pratica e il relativo contenuto.

Requisito indispensabile è la trasmissione da parte dei SUAP di tutta la documentazione sia all'Autorità competente sia ai Soggetti Competenti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'interessato è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, vale a dire anche attraverso il supporto cartaceo. Nell'ipotesi di sopra, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'interessato è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento cartaceo già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già

assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

Il terzo comma del citato art. 8 prende invece in considerazione l'ipotesi in cui la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, perché ad esempio la dimensione dei *files* sia eccessiva rispetto alle capacità dell'applicativo informatico o della casella di PEC del SUAP; in tali casi l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico (CD-ROM, DVD-ROM) firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico o, in mancanza, dall'addetto al SUAP. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.

Per ogni ulteriore dettaglio o aggiornamento sulle modalità tecniche di acquisizione e lavorazione informatica della pratica, è possibile fare riferimento alle sezioni dedicate del portale www.impresainungiorno.gov.it.

4.2 LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E AI SOGGETTI COMPETENTI

I SUAP autonomi, se dispongono di proprie piattaforme telematiche, utilizzano le funzionalità di queste ultime, laddove presenti e idonee allo scopo. In caso contrario si avvalgono degli altri strumenti previsti dalla normativa (art. 57 del D.Lgs. n. 82/2005, richiamato dall'art. 14-bis comma 1 della legge n. 241/1990), vale a dire:

- a) la posta elettronica ordinaria, purché proveniente dal profilo istituzionale dell'ufficio procedente e parimenti inviata alla mail istituzionale degli uffici/enti invitati;
- b) la posta elettronica certificata, che rispetto a quella ordinaria ha il duplice vantaggio di una maggiore "capienza" in termini di MB di documenti da poter allegare, e della possibilità di ricevere in tempo reale la ricevuta di avvenuta consegna, a partire dalla quale decorrono i termini previsti dall'art. 14-bis sia per le eventuali richieste di integrazioni sia per il rilascio dei pareri di rispettiva competenza;
- c) l'accesso telematico alla documentazione, reso possibile comunicando agli uffici/enti invitati le credenziali necessarie per accedere a una pagina web istituzionale nella quale la predetta documentazione è stata preventivamente depositata. L'utilità di questo sistema si ravvisa soprattutto nei casi di documentazione di grande dimensione, difficilmente trasferibile attraverso la posta elettronica, anche certificata.

Un'ulteriore possibilità, prevista per i procedimenti AUA gestiti dai SUAP in delega o convenzione con la Camera di Commercio, consiste nell'accesso alla c.d. "Scrivania Ente Terzo" del portale

impresainungiorno.gov.it, che consente la visualizzazione del procedimento unico su piattaforma telematica e la gestione dei pareri/comunicazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.

Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell’avvenuta ricezione.

4.3 VERIFICA FORMALE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL SUAP

Al momento della ricezione della domanda il SUAP procede alla verifica formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata ricevibile, provvedendo a verificare:

- *in primis*, che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A;
- per quanto concerne la documentazione tecnica, che questa sia:
 - timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico;
 - in alternativa, firmata digitalmente dal tecnico abilitato; che tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall’AUA sia presente, e che all’interno dei modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti;
- che sia comprovato il pagamento della marca da bollo, obbligo che può essere assolto con due modalità alternative:
 - attraverso il servizio [@e.bollo](#), che consente l’acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione dello stesso. Per l’acquisto della marca da bollo digitale, i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un Prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio [@e.bollo](#);
 - allegando alla domanda di AUA una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal richiedente, contenente i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e attestante il loro annullamento e la conservazione degli originali, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.l. 11 novembre 2011. (vedi Allegato 5 “Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642”);
- infine, occorrerà verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria spettanti ai vari enti interessati dal procedimento, nella misura indicata. Per le pratiche presentate ai SUAP dei Comuni in delega o convenzione con la locale Camera di Commercio, il pagamento degli oneri istruttori, della

marca da bollo e di ogni altra tariffa avviene attraverso la funzionalità PagoPA che costituisce il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

A partire dal 1° marzo 2021 anche i SUAP autonomi devono integrare nei propri sistemi informativi, oltre a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali, anche la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate. In assenza del pagamento dei diritti di istruttoria spettanti ai vari enti interessati dal procedimento, l'istanza deve essere dichiarata *irricevibile* e non deve essere trasmessa all'A.C. In questo caso il Responsabile del SUAP ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA, completa della documentazione attestante il pagamento dei diritti. Naturalmente possono essere ripresentate le ricevute dei pagamenti già effettuati.

Al fine di consentire alla Provincia/Città Metropolitana di Napoli e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale il rispetto dei termini procedurali previsti dal d.P.R. n. 59/2013, è necessario che la verifica formale sia tempestiva, e che il SUAP trasmetta la pratica formalmente completa nel più breve tempo possibile.

A seguito dell'avvenuta positiva verifica formale della domanda da parte del SUAP e del rilascio della comunicazione di avvio del procedimento al richiedente (vedi paragrafo 4.6) il SUAP provvede a trasmettere esclusivamente per via telematica la pratica all'Autorità competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, sulla base delle rispettive competenze riportate nella tabella di cui all'Allegato 1.

La documentazione deve tuttavia, obbligatoriamente, essere accompagnata da una lettera protocollata e firmata dal responsabile del SUAP o da un suo delegato, che attesti l'avvenuto controllo formale dell'istanza, e la data di ricezione telematica della pratica, e riporti in indirizzo tutti gli Enti ai quali contemporaneamente la pratica viene trasmessa per competenza. In tal modo l'Autorità competente è in grado di sapere con precisione in quale data l'utente ha trasmesso la pratica e quali Enti l'hanno ricevuta.

I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio si avvalgono, per la suddetta trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma camerale. Altro adempimento preventivo alla trasmissione telematica è la verifica della dimensione informatica della documentazione, che non deve essere superiore ai 20 Megabyte. In caso contrario, il SUAP dovrà provvedere a suddividere la documentazione in varie e-mail, ciascuna di dimensione non superiore a tale limite, indicando nell'oggetto che si tratta di un invio frazionato; ad esempio, se occorre inviare due mail, nella prima l'oggetto sarà: "Domanda AUA – ditta [.....] 1/2" e nella seconda "Domanda AUA – ditta [.....] 2/2".

Si raccomanda:

- che la documentazione trasmessa dall'utente non sia "trasformata" in alcun modo dal SUAP, né tantomeno stampata e scannerizzata, dal momento che tali operazioni, oltre a determinare la perdita della firma digitale, possono compromettere la nitidezza del documento;
 - che all'istanza sia allegata la lettera di affidamento di incarico al/ai professionista/i estensore/i delle relazioni tecniche e delle planimetrie, ai sensi dell'art. 2⁸ della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 avente ad oggetto "*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*", resa nelle forme previste. In mancanza, prima dell'avvio del procedimento occorre richiederla al gestore, evitando di trasmettere alla Provincia/Città Metropolitana di Napoli l'istanza di AUA priva di un documento previsto dalla normativa. Anche in fase di rilascio dell'AUA sarà cura del SUAP, alla ricezione dell'AUA adottata dalla Provincia/Città Metropolitana di Napoli e prima del rilascio del titolo autorizzativo di competenza, richiedere ed acquisire la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 comma 1 della suddetta legge regionale⁹ attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in mancanza della quale non potrà completare l'iter amministrativo;
 - che siano trasmesse istanze, complete di tutta la documentazione acquisita, rientranti esclusivamente nell'ambito del D.P.R. 59/2013. Altre istanze o procedimenti, finalizzati ad esempio al rilascio di titoli abilitativi relativi all'edilizia, alla prevenzione incendi, alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, etc., non devono essere inoltrate né all'A.C. né ai SCA ma devono essere istruite direttamente dal SUAP.
- Con riferimento ad alcuni specifici endoprocedimenti rientranti nell'AUA, si precisa inoltre che:
- per la comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 (impianti di messa in riserva/trattamento/recupero di rifiuti) rientrante nella procedura AUA, è necessario che il SUAP acquisisca:
 - a) dagli uffici competenti del Comune il certificato di compatibilità urbanistica della attività di gestione rifiuti svolta presso l'impianto, visti la vigente normativa di settore ed i provvedimenti urbanistici adottati dal Comune; che riporti la destinazione urbanistica (non d'uso) dell'area in cui è insediato l'impianto e, in caso di destinazione non industriale, le N.T.A. del piano urbanistico vigente che attestino l'effettiva compatibilità;
 - b) dall'ASL il parere igienico sanitario in merito all'attività svolta o da svolgere, secondo le modalità normative vigenti.

⁸ Legge Regionale 29 dicembre 2018, n. 59: Art. 2 - la presentazione dell'istanza autorizzativa [...] deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000

⁹ La Legge Regionale 29 dicembre 2018, n. 59, specifica che:

- Art. 3 comma 1, l'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo [...] acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

- Art. 3 comma 2, la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Si evidenzia che i requisiti accertati ed attestati con i citati atti costituiscono, ai sensi della vigente normativa ambientale, elementi basilari ed imprescindibili per l'avvio dell'iter istruttorio in questione.

Pertanto il SUAP provvederà ad inoltrare la documentazione inviata dalla Ditta all'A.C. (Provincia/Città Metropolitana di Napoli) a tutti gli enti interessati al procedimento, unitamente alla documentazione richiamata ai suddetti punti a) e b).

Si precisa inoltre che:

- per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale o sul suolo, e per la comunicazione o nulla osta in merito all'impatto acustico, il SUAP deve contestualmente interessare il competente ufficio del Comune per il relativo parere, che dovrà contenere tutte le indicazioni/prescrizioni necessarie per il successivo controllo da parte degli enti competenti;

Per quanto concerne infine l'informativa antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, si rammenta che la norma in questione prevede che *"Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere [...] altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati"*.

Da ciò si deduce che, in tutti i casi in cui l'AUA sostituisca un titolo abilitativo all'immediato esercizio dell'attività, il SUAP debba chiedere il rilascio dell'informativa antimafia contestualmente alla trasmissione della pratica alla Provincia.

Quando invece l'AUA non consente l'immediato esercizio dell'attività, l'informativa antimafia andrà richiesta dal SUAP in una fase successiva, quando cioè l'interessato, conclusi i lavori, sarà pronto per l'esercizio dell'attività.

Ciò premesso, sull'argomento il Consiglio di Stato ha ricordato, con la sentenza 9 febbraio 2017, n. 565, che la disciplina recata dal nuovo art. 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011 consente al Prefetto di emanare una informativa antimafia (al posto della Comunicazione) anche per le autorizzazioni come l'AUA.

4.4 RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEI TERMINI

Al fine di consentire all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013, è necessario che lo sportello unico trasmetta la pratica formalmente completa immediatamente.

L'Autorità competente, qualora riscontri la necessità di perfezionare la documentazione presentata, lo comunica al SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trascorsi i quali l'istanza si intende correttamente presentata.

Qualora il richiedente non provveda nei termini assegnati a perfezionare la documentazione presentata, il SUAP chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione all'Autorità competente e agli SCA.

Occorre però definire precisamente cosa si intende per "documentazione integrativa".

Va preliminarmente ricordato che non è documentazione integrativa la documentazione mancante o carente allegata al momento della presentazione della pratica.

Di norma, la richiesta da parte della P.A. di documentazione integrativa dovrebbe essere un'eccezione per procedimenti amministrativi particolarmente complessi per i quali la documentazione richiesta è stata tutta presentata e si renda necessario, per giungere alla conclusione del procedimento stesso, chiedere una ulteriore documentazione che serva a rendere più chiara e comprensibile la documentazione già presentata, oppure chiarimenti volti a meglio illustrare alcuni contenuti della documentazione già presentata.

Verificata la correttezza della documentazione presentata, l'Autorità competente raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dagli SCA e le trasmette, in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta di integrazione documentale al richiedente ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge n. 241/1990.

La richiesta di integrazioni del SUAP sospende i termini del procedimento fino **al ricevimento della documentazione integrativa da parte del gestore/richiedente**, fatta salva la facoltà per quest'ultimo di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

La suddetta tempistica trova applicazione solo nei casi in cui non si proceda in conferenza di servizi¹⁰.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale).

Decorsi infruttuosamente i termini per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione all'Autorità competente, agli SCA e al richiedente.

Da quanto esposto sopra emerge chiaro un concetto: la richiesta di integrazione documentale, presupponendo una disamina non meramente formale ma sostanziale ed approfondita della documentazione trasmessa dal richiedente, è di fatto rimessa all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale. Il SUAP, invece, al quale spetta la disamina della completezza formale

¹⁰ La FAQ n. n.51, pubblicata dal Dip.to della Funzione Pubblica ha precisato: *La disciplina della conferenza di servizi si coordina con l'art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 in virtù del rinvio espresso all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, per cui il termine di 30 giorni, previsto dal comma 5 dell'art. 4 per l'integrazione documentale, può ritenersi superato dal termine indicato dagli articoli 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, che è di 15 giorni.*

della medesima documentazione, potrà rilevare soltanto la carenza o la totale assenza di un documento necessario, disponendo, di conseguenza, l'improcedibilità, l'irricevibilità o la inammissibilità (cfr. paragrafo 4.4) della pratica di AUA, che verrà prontamente comunicato al richiedente. In tal caso il SUAP non rilascerà, ovviamente, nessuna comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non è stato dato inizio ad alcun procedimento.

Qualora il SUAP non dovesse accorgersi di una incompletezza formale e inoltra la domanda all'Autorità competente, quest'ultima chiederà al SUAP di comunicare al richiedente l'irricevibilità, ovvero, nei casi meno gravi di carenze documentali, si limiterà a formulare richiesta di integrazione documentale.

4.5 IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Possono verificarsi diverse criticità nella domanda presentata, tali da comportarne l'inefficacia, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità.

- a) **Improcedibilità.** Si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge. È ad esempio improcedibile la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
- b) **Irricevibilità.** Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, o ancora la mancanza della firma digitale (o della firma autografa sulla procura speciale). Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.
- c) **Inammissibilità.** Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

4.6 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica l'avvio del procedimento al richiedente, precisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni con conseguente sospensione dei termini. La Comunicazione dell'avvio del procedimento è unica e di competenza esclusiva del SUAP.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere il contenuto informativo minimo previsto dall'art. 8 della legge 241/90 come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120/2020. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione introduce due novità: l'inserimento del domicilio digitale dell'amministrazione e l'obbligo di comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del CAD ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge e dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013.

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:

1. l'amministrazione competente;
2. l'oggetto del procedimento promosso;
3. l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
4. la data entro la quale deve concludersi il procedimento, e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
5. nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
6. le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge;
7. l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui al punto precedente;
8. il soggetto o l'unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90 e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento in caso di inerzia da parte del SUAP.

Per i Comuni in delega o convenzione con la Camera di Commercio, si ricorda che all'interno dell'applicativo camerale è già implementata la funzionalità di rilascio automatico della ricevuta telematica, conformemente a quanto previsto dall'art. 18-bis della legge 241/90.

Per uno schema-tipo di comunicazione di avvio del procedimento, vedi Allegato 2 *"Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 legge n.241/1990) di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*.

4.7 CASISTICA E TERMINI DEI PROCEDIMENTI AUA

Secondo la procedura per il rilascio dell'AUA, come disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013, si vengono a delineare diversi casi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi.

Si precisa che la determinazione dell'AUA adottata dall'Autorità competente è comunque un atto a valenza endoprocedimentale, che non produce effetti nei confronti dell'interessato, che può esercire l'attività sono dopo l'acquisizione dell'AUA da parte del SUAP.

Si possono delineare tre specifici casi:

A. Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 commi 4 e 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, i diversi uffici/Enti svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti e al termine ogni ufficio competente per il proprio endoprocedimento trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, le prescrizioni e la documentazione sulla quale è stato espresso il parere, etc.) all'Autorità competente che adotta il Provvedimento di AUA con propria determinazione dirigenziale e lo trasmette al SUAP. A seguito di acquisizione dell'AUA adottata, il SUAP rilascia tempestivamente con proprio provvedimento **il titolo di AUA** che abilita all'esercizio, completo della determinazione dirigenziale dell'Autorità competente, comprensiva di tutti gli allegati sia eventuali altri titoli abilitativi necessari per l'esercizio. Si rammenta che il rilascio dovrà essere in bollo e pubblicato nelle forme di legge. Il SUAP è tenuto a trasmettere il provvedimento finale di AUA all'Autorità competente e a tutti gli enti interessati, sia quelli citati nell'AUA e riportati puntualmente anche nella lettera di trasmissione della stessa, sia quelli che eventualmente ritenesse di dover informare.

Qualora previsto, la conferenza di servizi viene indetta dalla Provincia/Città Metropolitana di Napoli in qualità di Autorità competente (articolo 4, commi 4 e 7, del Regolamento) anche su istanza di parte ai sensi della legge n. 241/1990 (vedi paragrafo 4.8).

ES. Procedimenti inferiori o pari a 90 giorni

CASO A (ITER AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 4 del d.P.R. n. 59/2013)

L'impresa necessita dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue (di competenza del Comune)
- Comunicazione o nulla osta di impatto acustico (di competenza del Comune).

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUO'PROTRARSI OLTRE I 90 GIORNI

B. Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto, e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, l'Autorità competente indice ed eventualmente convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n.241/1990 (vedi paragrafo 4.8), invitando i soggetti competenti in materia ambientale e gli eventuali soggetti portatori di interessi.

La richiesta di integrazioni viene effettuata nell'ambito della conferenza di servizi. Sulla base degli esiti della conferenza di servizi, l'Autorità competente adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). Il SUAP provvede a rilasciare tempestivamente l'AUA al richiedente (articolo 4 commi 5 e 7 del Regolamento) con proprio provvedimento, che va pubblicato nelle forme di legge.

ES. Procedimenti superiori a 90 giorni:

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUÒ PROTRARSI OLTRE I 150 GIORNI

CASO A (ITER AMMINISTRATIVO DI CUI ALL' ART.4, COMMA 7 DEL d.P.R. 59/2013)

L'impresa necessita dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (di competenza dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale);
- Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (di competenza della Regione).

Complessivamente il procedimento non può protrarsi oltre i 120-150 giorni.

C. Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 commi 4 e 5)

Nel caso in cui, oltre all'AUA, siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza **il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, e indice ed eventualmente convoca la conferenza di servizi:**

- nei casi previsti dalla legge n. 241/1990 (vedi paragrafo 4.8);
- nei casi in cui l'AUA sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni;

invitando l'Autorità Competente, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), gli eventuali soggetti portatori di interessi e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

All'esito della conferenza di servizi, eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta di integrazioni ed una conclusiva finalizzata all'adozione del provvedimento unico, l'Autorità Competente adotta l'AUA, raccolti i pareri degli SCA (coordinando eventualmente i soggetti competenti al rilascio dei pareri).

In questi casi l'AUA:

- sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale;
- confluisce nella determinazione motivata di conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Come nelle fattispecie precedenti, anche in questo caso il provvedimento conclusivo va pubblicato nelle forme di legge e la determinazione dell'Autorità Competente produce effetti nei confronti dell'interessato solo a seguito di emissione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi da parte del SUAP.

Il SUAP provvede a rilasciare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) il provvedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R.160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni (articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento).

Giova evidenziare che, in tutte le casistiche sopra illustrate, in caso di mancato tempestivo rilascio del provvedimento di AUA da parte del SUAP nonostante l'avvenuta adozione da parte dell'Autorità Competente, trova applicazione la disciplina del potere sostitutivo, di cui all'art. 2 commi 9-bis e 9-ter della legge n. 241/1990.

4.8 GESTIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

4.8.1 ASPETTI GENERALI: LA CONFERENZA SEMPLIFICATA E LA CONFERENZA CONTESTUALE

La disciplina generale della conferenza di servizi è stata modificata nel 2016, attraverso la sostituzione degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, operata dal D.Lgs. n. 127/2016.

Ai fini del presente documento, tra le diverse tipologie di conferenza quella di cui si tratterà appresso è quella **decisoria**. La conferenza decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento di AUA è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse.

Si ricorda che, nello specifico del procedimento AUA, l'amministrazione procedente è il SUAP nei casi in cui per il rilascio dell'AUA siano richiesti atti di assenso ulteriori rispetto a quelli ambientali (es. titoli edilizi, autorizzazione paesaggistica, prevenzione incendi, pareri igienico-sanitari etc.). Se invece non occorrono altri atti di assenso ma solo l'AUA, l'amministrazione procedente è la Provincia competente/Città Metropolitana di Napoli.

Oggi sono individuati due modelli di conferenza di servizi decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale:

➤ *la conferenza semplificata* (senza riunione). È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza, e si tiene senza riunioni, in modalità "asincrona", mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.

Tale modalità si applica nei casi di procedimenti meno complessi, in cui è possibile acquisire gli atti di assenso comunque denominati secondo la procedura semplificata dettata dall'art. 14-bis della legge n.

241/1990, con lo scopo di snellire e velocizzare il procedimento, eliminando i tempi necessari per la riunione fisica e contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, ritenuta non indispensabile nei casi di procedimenti amministrativi meno complessi. Nel paragrafo 4.8.4 viene illustrata la nuova procedura accelerata della conferenza di servizi semplificata, valida sino al 30 giugno 2023;

- *la conferenza simultanea* (con la riunione). Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge. Il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che tale conferenza possa essere svolta in via telematica.

4.8.2 LA CONFERENZA DI SERVIZI NEL RACCORDO TRA LA LEGGE N. 241/1990, IL D.P.R. N. 59/2013 E IL D.P.R. N. 160/2010

Al fine di favorire la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di conferenza di servizi, il D.Lgs. n. 127/2016 ha tenuto conto anche del coordinamento con le discipline speciali, apportando opportune modifiche alle norme di raccordo; più specificatamente l'art. 3 del D.Lgs. n. 127 ha modificato l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 (AUA), con la soppressione del secondo periodo comma 4 e dell'ultimo periodo del comma 5. Con la prima modifica si stabilisce che **la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà**. Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni.

4.8.3 LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)

La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda.

L'amministrazione procedente (il SUAP o l'A.C.) comunica agli altri uffici/amministrazioni interessate:

- a) **l'oggetto** della determinazione da assumere, **l'istanza** e la relativa documentazione;
- b) il **termine perentorio**, non superiore a **15 giorni**, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere **eventuali integrazioni o chiarimenti** relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, da comunicare esclusivamente alla amministrazione procedente, quest'ultima invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso i termini possono essere sospesi, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni. Nella prassi può verificarsi il caso di richieste di integrazioni "successive" al decorso del termine perentorio di 15 giorni previsto dalla legge. In tali ipotesi, le richieste "tardive" non comportano, in alcun modo, la sospensione dei termini né lo spostamento del termine finale, proprio in virtù della perentorietà del termine previsto per la richiesta di integrazioni;

c) **il termine perentorio per la conclusione della conferenza**, che non può essere superiore a **45 giorni (90 giorni)** nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso), entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni. Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione di indizione della conferenza.

Si precisa che la legge qualifica il mancato rilascio dei pareri nei termini di cui sopra come assenso senza condizioni (art. 14-bis comma 4);

d) **la data eventuale della riunione in modalità simultanea**, da tenersi nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente e necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge.

Si ricorda che l'indizione della conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990:

- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 241/1990).

Il termine perentorio per il rilascio dei pareri da parte degli uffici e delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito dall'amministrazione procedente e non può essere superiore a 45 giorni.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, **il termine di conclusione della conferenza è di 90 giorni**.

4.8.4 LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (fino al 30.06.2023)

In riferimento alla tempistica per la conclusione della conferenza semplificata, l'art.13 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha previsto una procedura straordinaria, utilizzabile (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) fino al 30 giugno 2023¹¹. Fino a tale data le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

¹¹ Il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021 è stato così modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*,

Rispetto agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, risultano modificate la tempistica e la modalità di svolgimento, con le seguenti previsioni:

- tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano i pareri di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni. Questo termine è unico per tutte le amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità). Tale procedura derogatoria comporta pertanto un'accelerazione del procedimento nei casi in cui siano invitati, come tipicamente avviene nel caso dell'AUA, uffici/enti portatori di interessi sensibili, per i quali è ordinariamente previsto un termine di 90 giorni per l'espressione del parere;
- nei casi in cui occorra convocare la conferenza di servizi contestuale in quanto sono stati acquisiti pareri, sia favorevoli sia contrari, recanti condizioni e/o prescrizioni che non possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine unitario di 60 giorni di cui sopra, con le modalità di cui all'art. 14-ter comma 4 della legge n. 241/1990, un'unica riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione o che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

È evidente la diminuzione dei termini complessivi della conferenza di servizi che comporta l'applicazione di tale regime transitorio: nella procedura ordinaria delineata dal combinato disposto dell'art. 14-bis comma 6 e dell'art. 14-ter comma 2, infatti, una volta insediata la conferenza simultanea i lavori si concludono "non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione". Con il nuovo modulo procedimentale, invece, la riunione telematica dovrebbe svolgersi in un'unica giornata, in esito alla quale il responsabile del procedimento può e deve adottare la determinazione conclusiva dei lavori della conferenza.

Alle pubbliche amministrazioni è lasciata la facoltà di ricorrere o meno a questa procedura derogatoria e transitoria di conferenza semplificata.

4.8.5 I PARERI RESI DAGLI ENTI COINVOLTI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI VALIDITÀ

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della conferenza.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso.

Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico.

Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La comunicazione di un parere privo dei requisiti sopra previsti equivale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-bis comma 4 della legge n.241/1990, ad assenso senza condizioni. In questo caso restano ferme le responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del parere, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche se implicito.

Non è dunque l'ente procedente (SUAP o Autorità competente) ad assumere la responsabilità di considerare come favorevoli e incondizionati i pareri privi dei requisiti di cui sopra, bensì esclusivamente gli uffici/enti che quei pareri non hanno trasmesso nei termini o che hanno trasmesso pareri privi dei requisiti di legittimità. Al contrario, la responsabilità dell'ente procedente potrà ravvisarsi in tutti i casi in cui il responsabile del procedimento non provveda a concludere la conferenza di servizi una volta decorsi i termini di legge.

4.8.6 LA FASE DECISORIA

Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

CONCLUSIONE POSITIVA

La **determinazione motivata di conclusione positiva**, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici interessati quando:

- sono stati acquisiti **esclusivamente atti di assenso non condizionato**;
- sono stati acquisiti **atti di assenso non condizionato anche implicito**, fatto salvo quanto previsto dal già citato art. 14-bis comma 4 della legge n.241/1990, a seguito del formarsi del **silenzio assenso**, nei seguenti casi:
 - 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione;
 - 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti dall'art. 14-bis comma 3 della legge n.241/1990;
- sono stati acquisiti **atti di assenso con condizioni e prescrizioni che**, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, **possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali** alla decisione oggetto della conferenza.

CONCLUSIONE NEGATIVA E PREAVVISO DI DINIEGO

La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili.

Nei procedimenti a istanza di parte, come nel caso dell'AUA, questa prima determinazione produce solo gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Ciò in quanto all'interessato deve essere consentito, almeno una volta, di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, attraverso l'instaurazione di una fase di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo. Questa fase di ascolto dell'interessato è idonea ad assicurare e valorizzare il principio del "giusto procedimento".

L'art. 12 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10-bis (terzo e quarto periodo) della legge n. 241/1990. Tra i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza il legislatore impedisce di addurre inadempienze o ritardi che sono attribuibili all'amministrazione. Nello specifico, la nuova formulazione dell'art. 10-bis dispone che la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di 10 giorni. La modifica apportata comporta che in caso di sospensione i termini non vengono azzerati, e nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza a quello dell'intervenuta sospensione, sia del periodo successivo alla presentazione delle osservazioni.

Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine.

Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, chiaramente con specifico riferimento alle osservazioni presentate dall'interessato, nella nuova determinazione conclusiva il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Si rammenta che, nell'ipotesi di cui sopra, requisito di legittimità del dissenso espresso dagli enti interessati è la motivazione basata sull'esame delle osservazioni trasmesse dall'interessato ai sensi del citato art. 10-bis.

Per quanto sopra, l'efficacia lesiva per gli interessi del richiedente sarà data solo dalla seconda determinazione negativa. Pertanto, solo in questa dovrà trovare spazio la formula di rito "Avverso il

presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a partire dalla data di ricezione del presente atto” o similare.

4.8.7 L'EVENTUALE PASSAGGIO DALLA CONFERENZA SEMPLIFICATA A QUELLA CONTESTUALE

Quando sono stati acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali**, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della **conferenza simultanea**, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.

Si ricorda che **alla conferenza simultanea è prevista la partecipazione del rappresentante unico** rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali.

I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria e accelerata dettata dall'art. 13 del D.L. 76/2020 (cfr. paragrafo 4.8.4).

4.8.8 LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Come sopra accennato, tale tipologia di conferenza si svolge solo quando strettamente necessario, in limitati casi indicati espressamente dalla legge tra i quali, con specifico riferimento all'AUA, si annoverano i seguenti:

1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali;
2. nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale;
3. quando l'interessato presenta il progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare;
4. su richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante, nei 15 giorni successivi alla ricezione della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente.

IL RAPPRESENTANTE UNICO

Nella conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede il rappresentante unico.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto.

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

Ciascuna Regione e ciascun Ente locale (Provincia, Comuni, Unioni di Comuni) definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini dell'efficace attuazione della nuova conferenza di servizi.

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

LA TEMPISTICA

Se la conferenza di servizi simultanea segue la conferenza semplificata, la riunione si svolge entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza semplificata, nella data fissata in occasione della comunicazione dell'indizione di quest'ultima ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. d) della legge n.241/1990.

Nella procedura ordinaria i lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata si concludono, come sopra accennato, entro 45 giorni dalla data della prima riunione.

Se la conferenza simultanea è indetta invece in caso di decisioni complesse ai sensi dell'art. 14-bis comma 7, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, entro 45 giorni dalla data della prima riunione, che salgono a 90 giorni ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (se disposizioni di legge o di regolamento non prevedono un termine diverso).

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai

sensi del comma 3 “[...]definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso” la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La richiesta di integrazione documentale produce, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990, la sospensione del termine del procedimento per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. La sospensione dei termini a seguito della richiesta di integrazioni documentali (presentata nella conferenza di servizi semplificata) comporta il differimento della data della conferenza simultanea già indicata dal responsabile del procedimento al momento della indizione.

LA FASE DECISORIA

All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Il riferimento alle "amministrazioni" e non ai "rappresentanti" chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della figura del rappresentante unico.

Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Non è ammessa la possibilità di subordinare l’espressione della propria volontà ad un momento successivo di verifica all’interno dell’amministrazione, né di subordinarla al parere dato da uno o più enti convocati in conferenza.

Il concetto di prevalenza significa che l’assenso non deve sempre presupporre l’unanimità dei soggetti coinvolti, o che si debba prendere atto della volontà della maggioranza degli enti invitati, quanto piuttosto che si devono bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.

Le posizioni prevalenti sono quelle che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo¹².

¹² Cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, “linee guida operative”, 10 gennaio 2013. In questo senso anche Consiglio di Stato del 27 agosto 2014, n. 4374: “L’amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”.

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

L'ufficio procedente non può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di **approvazione sulla base delle posizioni prevalenti** nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione), utile alla presentazione dell'opposizione.

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale favorevole. Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora in conferenza di servizi un'amministrazione si sia espressa favorevolmente.

4.8.9 I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere **determinazioni in via di autotutela**, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n.241/1990 (**annullamento d'ufficio**), previa indizione di una nuova conferenza.

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies (**revoca**), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini.

Nei casi suddetti, l'ufficio procedente provvede all'indizione di una nuova conferenza di servizi e all'eventuale revisione del provvedimento, in conformità con la decisione della conferenza stessa.

La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente. In particolare:

- entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni della Regione, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza;

- la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14-quinquies, comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni della Regione, può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente. Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza;
- se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri può partecipare il Presidente della Regione. Se il Consiglio non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia.

5. DURATA

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 anni a far data dal rilascio da parte del SUAP.

6. RILASCIO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO

In ossequio ai principi di semplificazione e di unificazione dei titoli e delle relative scadenze, cui si ispira sia la norma primaria (art. 22 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) sia il Regolamento di attuazione, i soggetti richiedenti, in occasione del rilascio, formazione, o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal d.P.R. n. 59/2013, dovranno produrre la documentazione *ex novo* per i soli titoli in scadenza o di nuova richiesta, mentre per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, almeno un anno dalla scadenza, il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti che nulla è mutato rispetto alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, unitamente agli estremi dei medesimi titoli (essendo questi già nella disponibilità della PA) o alle copie digitali.

Anche se è cambiata l'Autorità rispetto a quella che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, è sufficiente la dichiarazione di "nulla mutato".

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà dell'A.C. e dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

Si precisa che anche per i titoli ancora vigenti, i SCA esprimono comunque il parere di propria competenza. In tal modo l'azienda avrà ottenuto un titolo AUA avente, sin da subito in tutte le sue componenti, una durata temporale di 15 anni, essendo stata uniformata la loro diversa scadenza temporale.

La richiesta di AUA deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza (ad es. 1 anno prima della scadenza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non industriali e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Ciò consente, tra l'altro, di beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta da parte degli enti competenti.

In ogni caso l'AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni e i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza del primo titolo il gestore, nel richiedere l'AUA, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

7. RINNOVO

La domanda di rinnovo dell'AUA, corredata dall'apposita documentazione, deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza all'Autorità competente per il tramite del SUAP. È possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste immutate. Il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva (d.P.R. n. 445/2000) che attesti che nulla è mutato rispetto alle condizioni sussistenti al momento del primo rilascio dell'AUA, unitamente agli estremi del medesimo titolo.

Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente. Ciò vuol dire, ad esempio, che se l'istanza di rinnovo riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006, l'effetto di proroga dell'autorizzazione anche dopo la scadenza della medesima non potrà prodursi, in quanto tale effetto non è contemplato dalla specifica normativa di settore richiamata, cioè l'art. 124.

Qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto.

FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE: IMPOSIZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorità Competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

8. MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

L'art. 2 del d.P.R. n. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- **modifica:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente,
- **modifica sostanziale:** ogni modifica sostanziale ai sensi delle normative di settore, che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In caso di **modifica sostanziale**, il gestore dell'impianto presenta una **domanda di modifica sostanziale di AUA** al SUAP ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, con le modalità descritte in precedenza, che la trasmette all'A.C. e agli SCA.

Se la modifica sostanziale riguarda solo una parte delle attività ovvero interessa solo alcuni dei titoli ambientali, l'A.C. valuta se è necessaria un'istruttoria completa dell'intero ciclo produttivo, cui farà seguito l'adozione di una nuova AUA e del relativo provvedimento da parte del SUAP, con scadenza quindicinale, ovvero istruire la pratica solo per le modifiche introdotte, cui seguirà l'aggiornamento del titolo originario da parte dell'A.C. e del relativo provvedimento da parte del SUAP, ferma restando la scadenza originaria.

Per le altre tipologie di modifica, quindi non sostanziali, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il gestore che intende effettuare una modifica (dell'attività o degli impianti) ne dà comunicazione all'A.C. per il tramite del SUAP.

Il SUAP trasmette la Comunicazione di modifica non sostanziale all'Autorità competente e agli SCA.

L'A.C., ricevuta la documentazione, chiede agli SCA di esprimersi nel merito della non sostanzialità entro 30 giorni.

Decorso i termini, anche in mancanza di riscontro, l'A.C. provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e comunica l'avvenuta adozione del provvedimento al SUAP che è tenuto a rilasciare la modifica del proprio provvedimento di AUA e alla conseguente notifica dell'atto al richiedente, all'A.C. e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di adozione dell'AUA.

Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione.

Se l'Autorità competente valuta che la modifica comunicata possa ritenersi, rispetto a quanto prospettato dal gestore, sostanziale, chiede allo SCA di esprimersi nel merito e, anche in assenza di riscontro, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del regolamento e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

9. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN POSSESSO DI AUA IN CORSO DI VALIDITÀ

In caso di cessazione dell'attività in possesso di AUA in corso di validità, il titolare dell'attività deve darne Comunicazione al SUAP territorialmente competente, che ne dà comunicazione alla Provincia/Città metropolitana e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

10. ASSETTO DELLE COMPETENZE: CONTROLLI, DIFFIDE E SANZIONI

In merito agli aspetti legati ai controlli sulle attività autorizzate, alle diffide e alle sanzioni, si evidenzia che il Regolamento detta una disciplina di carattere esclusivamente procedimentale, cioè non determina un sostanziale trasferimento di competenze in ordine alle attività di cui sopra. Pertanto, i soggetti già competenti all'effettuazione dei controlli e delle diffide, nonché all'irrogazione delle sanzioni previsti dalla legislazione di settore, mantengono inalterata la rispettiva competenza.

Tenendo conto dei diversi Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nel procedimento di AUA come indicati nell'allegato 1, si ritiene sostenibile e al tempo stesso coerente con l'assetto normativo sopra menzionato quanto segue:

- in presenza di inottemperanza, da parte del gestore, alle prescrizioni dell'Autorizzazione, il SCA procede nelle modalità previste dall'art. 216 comma 4 e dagli artt. 130 e 278 del D.Lgs. 152/2006 o dalle altre normative di settore. Le necessarie segnalazioni/comunicazioni restano in capo al SCA che contestualmente informa il SUAP e l'Autorità Competente.

Il SCA in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida chiede al SUAP la sospensione dell'AUA rilasciata per il periodo indicato dal SCA.

Nel caso in cui ricorrano gli estremi della diffida CON contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, il SCA comunica immediatamente al SUAP la necessità di provvedere alla sospensione dell'AUA.

Le comunicazioni al SUAP di cui sopra sono trasmesse per conoscenza anche all'A.C.

Spetta al SCA anche l'eventuale segnalazione alla Procura per una ipotesi di reato.

Spetta agli organi di controllo/accertatori l'onere della redazione del verbale di contestazione e l'eventuale segnalazione alla Procura; parimenti è in capo ai medesimi organi la competenza alla redazione del verbale di contestazione, di cui alla legge n. 689/1981 e l'eventuale trasmissione all'autorità deputata alla successiva irrogazione della sanzione amministrativa secondo la normativa di settore;

- nell'ambito delle prescrizioni di cui all'art. 318-ter del D.Lgs. 152/2006, l'ente specializzato competente ad asseverare tecnicamente l'apposita prescrizione impartita dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria è il singolo soggetto competente nell'ambito dello specifico procedimento, ovvero altro soggetto appositamente individuato.

COMPETENZE SUGLI ATTI DI RITIRO DELL'AUA

La competenza alla revoca o all'annullamento del provvedimento di AUA spetta, conformemente a quanto previsto dai principi generali del diritto amministrativo e, per quanto concerne la revoca o all'annullamento, rispettivamente dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, all'ente che lo ha rilasciato, vale a dire il SUAP, previa adozione, da parte dell'Autorità competente, del provvedimento di sospensione, revoca o annullamento dell'AUA adottata, in base al principio del *contrarius actus*.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AUA occorrerà procedere nel seguente modo:

- il singolo SCA, nei casi previsti dalla normativa di settore, comunica al SUAP, all'Autorità competente e per conoscenza agli altri eventuali SCA i fatti e/o gli eventi che rendono necessaria, ad avviso del SCA procedente, anche a seguito di una mancata ottemperanza alle prescrizioni della diffida, **la revoca o l'annullamento** dell'AUA rilasciata;
- il SUAP, ricevuta la comunicazione di cui sopra, comunica a sua volta al gestore l'avvio del procedimento finalizzato all'emanazione di uno dei provvedimenti di cui sopra. Nel caso in cui il gestore produca telematicamente osservazioni, memorie etc., il SUAP le trasmette entro e non oltre 5 giorni lavorativi all'Autorità competente e al/ai SCA interessati;
- qualora le osservazioni, memorie etc. di cui sopra non siano considerate idonee a superare i rilievi rappresentati dal SUAP nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità competente, sentiti i SCA, adotta il provvedimento revoca o annullamento del provvedimento di AUA adottata ovvero dello specifico titolo abilitativo, e lo trasmette al SUAP per il successivo rilascio. Il SUAP ne dà comunicazione al gestore,

all'Autorità competente e ai SCA, e provvede alla pubblicazione del proprio provvedimento nelle forme di legge;

- dalla data di ricezione della predetta comunicazione del SUAP cessano gli effetti dell'AUA rilasciata al gestore, o del singolo titolo abilitativo.

Per le condizioni, gli adempimenti da porre in essere e la tempistica del procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento del provvedimento di AUA, non espressamente indicati nel presente articolo, si fa integrale rinvio alla disciplina dettata, rispettivamente, dall'art. 21-quinquies e dall'art. 21-nonies della legge 241/90.

11. VOLTURA

Se intervengono variazioni, nella titolarità della gestione di un impianto, già oggetto di un provvedimento di AUA, il precedente gestore (se ancora esistente) e il nuovo gestore devono chiedere la Voltura dell'AUA al SUAP compilando apposito modulo (cfr. Allegato n.3) con i relativi allegati, provvedendo a dimostrare di aver corrisposto, ove dovuto, i relativi diritti istruttori.

In caso di cambio della ragione/denominazione sociale che non comporti un cambio della titolarità della gestione, il gestore la comunica all'A.C. che provvede ad adottare il relativo atto di aggiornamento e trasmetterlo al SUAP per il rilascio.

La Voltura deve essere adottata dall'A.C. e rilasciata dal SUAP.

PROCEDIMENTO PER LA VOLTURA DELL'AUA

Nei casi in cui è necessario acquisire la Voltura dell'AUA rilasciata allo stabilimento, il nuovo gestore, al verificarsi della variazione e prima dell'inizio dell'esercizio, deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del SUAP competente trasmettendo la domanda di Voltura con la motivazione della modifica, utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 3, "Comunicazione di Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)", completa dei relativi allegati.

Il SUAP a seguito di verifica formale, trasmette l'istanza e la documentazione all'Autorità competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale (vedi tabella, Allegato 1).

Se non sussistono motivi ostativi da parte dei Soggetti competenti al rilascio della Voltura, l'A.C. adotta entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la Determinazione Dirigenziale di competenza e la trasmette al SUAP che rilascia il titolo definitivo di voltura al richiedente e lo notifica all'A.C. ed a tutti i soggetti competenti.

La Voltura non modifica la scadenza originaria dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUA

L'articolo 10 comma 3¹³ del Regolamento, ha previsto l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri competenti, di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di AUA.

Tale modello, licenziato dalla Conferenza Unificata in data 26 febbraio 2015, è stato approvato con D.P.C.M. dell'8 maggio 2015, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015.

La Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha approvato il Modello unico regionale di *"Istanza di autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*.

L'Allegato 4 riporta il nuovo modello di *Istanza di autorizzazione Unica Ambientale*, con alcune modifiche rispetto al precedente modello approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016.

ALLEGATI

- Allegato 1 - Tabella riepilogativa titoli abilitativi compresi nell'AUA e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)
- Allegato 2 - Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge n.241/1990) di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- Allegato 3 - Modello unico regionale di *"Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*
- Allegato 4 - Modello Comunicazione di Voltura/Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Allegato 5 - Attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- Allegato 6 - Indicazioni in materia di prevenzione antincendio e AUA.

¹³ Art. 10 comma 3 del Regolamento: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1".

ALLEGATO 1

I TITOLI ABILITATIVI COMPRESI NELL'AUA E I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

Il presente Allegato comprende la tabella dei titoli abilitativi ambientali di cui all'art.3 comma 1 del d.P.R. 59 del 2013 compresi nell'AUA, in cui si riporta:

- la principale normativa di riferimento (statale e regionale);
- Il regime amministrativo per ogni titolo abilitativo;
- la durata del singolo endoprocedimento in base alla normativa di settore;
- i Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) in Regione Campania, secondo le deleghe e le disposizioni della normativa statale e regionale di settore;
- gli ulteriori soggetti coinvolti;
- Obbligo di richiesta AUA.

Tabella - I titoli abilitativi compresi nell'AUA di cui all'art.3 comma 1 del d.P.R.59 del 2013

Endoprocedimento AUA e normativa di settore	Titolo abilitativo	Durata	Soggetti competenti in materia ambientale	Ulteriori soggetti coinvolti	Obbligo AUA
a) Autorizzazione agli scarichi art. 124, Capo II Titolo IV Sezione II Parte Terza D.Lgs. n. 152/2006	Autorizzazione per Scarico in pubblica fognatura	Inferiore o pari a 90 giorni	Ente Idrico Campano		SI
	Autorizzazione per Scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo		Comune		
b) Comunicazione preventiva art. 101 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006 art. 112 D.Lgs. n. 152/2006 D.M. n. 5046 del 25/02/2016 Legge n. 574/1996, D.M. 06/07/2005 DGR n. 585 del 16.12.2020, "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", BURC n. 247 del 21.12.2020 DGR n. 398 del 28.03.06 "Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" -BURC n. 17 del 10.04.06	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari	----	Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, U.O.D. Servizio territoriale provinciale competente per territorio: - UOD 50.07.22 per la Provincia di AV - UOD 50.07.23 per la Provincia di BN - UOD 50.07.24 per la Provincia di CE - UOD 50.07.25 per la Provincia di NA - UOD 50.07.26 per la Provincia di SA		NO
	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari		Comune		NO
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 D.Lgs. n. 152/2006)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria	Superiore a 90 giorni	Regione Campania - U.O. Dirigenziali Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti	Comune per il parere di compatibilità urbanistica Arpac – Dipartimento Provinciale	SI

d) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga È un'adesione preventivamente autorizzata dalla Regione Campania per gli stabilimenti con emissioni modeste	Inferiore o pari a 90 giorni	Regione Campania - U.O. Dirigenziali Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti		NO
e) Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (legge n. 447/95, art. 8 commi 4 e 6 e D.P.R. n. 227/2011)	documentazione previsionale di impatto acustico	_____	Comune		SI per il nulla osta NO per la sola comunicazione
f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. n.99/1992) Delib. G.R. 239/2016, Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, modifiche, Approvazione testo coordinato". - BURC n. 34 del 30.05.2016	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura	Inferiore o pari a 90 giorni	D.G. Ambiente Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazione e autorizzazione ambientali - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti, per le sezioni A) "Tipologia dei Fanghi" e B) "Caratteristiche e ubicazione del sistema di stoccaggio dei fanghi" dell'Allegato 6 della D.G.R. n.239/2016; - D.G. Politiche Agricole - U.O.D. 50.07.20, per le sezioni C) Terreni e colture a cui sono destinati fanghi e D) Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e modalità di distribuzione" dell'Allegato 6 della D.G.R. n. 239/2016, così come precisato nelle "Indicazioni Operative" della Disciplina Tecnica regionale per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura - D.G.R. n. 170/2014, di cui alla nota n. 38614 del 20.01.2016 delle Direzioni Generali per l'Ambiente e l'Ecosistema e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ¹		SI
	Comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non		Settore Ecologia della Provincia	ASL² COMUNE³	NO

¹ Disponibile all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/fanghi/fanghi.html>.

² ASL per il parere igienico sanitario in merito all'attività svolta o da svolgere, secondo le modalità normative vigenti.

³ COMUNE per la richiesta agli uffici competenti del certificato di compatibilità urbanistica della attività di gestione rifiuti svolta presso l'impianto.

g) Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (artt. 214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006)	pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (D.Lgs. n.152/2006 art. 215)				
	Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006 art. 216)		Settore Ecologia della Provincia		NO

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comune di _____

Indirizzo _____

PEC / Posta elettronica _____

Protocollo _____ del _____

Al Legale rappresentante della Ditta

Oppure

Al Gestore dell'impianto/stabilimento/attività

e p.c.

Alla Provincia di _____
(o Città Metropolitana di Napoli)
Settore AmbienteAltri soggetti in funzione del titolo ambientale richiesto¹:

_____**Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 legge 241/1990) per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59.**

Ditta _____
con sede legale in _____, Comune _____
ed insediamento produttivo in _____, Comune _____
impianto/stabilimento/attività _____
sito nel Comune di _____
in Via/Piazza _____ n.° _____ CAP _____
Provincia di _____ con sede legale in _____,
Comune _____ Codice ATECO _____
attività svolta _____

Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per:

- ☐ Rilascio *ex novo*
- ☐ Modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. _____ del _____
- ☐ Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. _____ del _____
- ☐ Rinnovo dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. _____ del _____
- ☐ Voltura dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. _____ del _____

per i seguenti titoli abilitativi di cui alla/e lettera/e _____ **(inserire la lettera o le lettere dei titoli abilitativi di cui si chiede l'autorizzazione)** dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013.

¹ La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata dal Responsabile del SUAP all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, come elencati nell'allegato 1 alla *Guida operativa-Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*.

Si comunica che alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, è stato assegnato il numero di protocollo n. _____ in data _____.

Si informa inoltre che:

- ✓ l'Amministrazione competente per il rilascio del titolo abilitativo in oggetto è il SUAP del Comune di _____;
- ✓ oggetto del procedimento è il seguente: Rilascio / Modifica non sostanziale /Modifica sostanziale/Rinnovo/Voltura dell'AUA;
- ✓ il domicilio digitale dell'amministrazione è _____;
- ✓ il Responsabile del procedimento è _____;
- ✓ Il termine di conclusione del procedimento è di ____ giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge.
- ✓ i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990.
- ✓ l'istanza di rilascio dell'AUA è stata presentata in data _____;
- ✓ indicare le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis D.Lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 dello stesso D.Lgs. n. 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge n. 241/1990: _____;
- ✓ *(solo se gli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui al punto precedente)* si può prendere visione degli atti presso l'ufficio SUAP del Comune di _____, numero di telefono _____ fax _____ e-mail: _____; PEC: _____;
- ✓ il soggetto titolare o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 è _____.

Distinti saluti

IL/LA RESPONSABILE DEL SUAP



Al SUAP del Comune di _____ Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	☐ Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013) ☐ Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art. 4 commi 4 o 5 del D.P.R. 59/2013) ☐ Esente bollo in quanto ente pubblico ☐ Bollo assolto in forma virtuale: (identificativo della ricevuta di pagamento _____) ☐ Bollo assolto in forma non virtuale: (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. del 10 novembre 2011, si trascrive il numero identificativo della marca da bollo utilizzata per la presente istanza e si impegna ad annullare la suddetta marca, e a conservare l'originale _____)
--	---

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato a _____ prov. |_|_| stato _____

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |_|_| stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC/posta elettronica _____ Telefono fisso/cellulare _____

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome _____ Nome _____

[illegible]

in qualità di _____

nato a _____ prov. |__|__| stato _____

ii | | / | | / | | | |

residente in _____ prov. | _____ | stato _____

indirizzo n. C.A.P. | | | | |

PEC/posta elettronica Telefono fisso/cellulare

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Ragione sociale _____

codice fiscale/p. IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _____ prov. | _____ | stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. | | | | |

PEC/posta elettronica Telefono fisso/cellulare

fax.

4. DATI DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA'¹

- ☐ l'impianto è esistente;
- ☐ **ovvero** l'impianto è da realizzare;

4.1 Dati generali

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività

sito nel Comune di _____ alla via _____ n. _____ prov. |__|__|

Descrizione attività principale

¹ I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

4.2 Inquadramento territoriale

Coordinate geografiche: Latitudine _____ Longitudine _____

(da individuare in funzione dell'ingresso principale dello stabilimento)

Nel sistema di riferimento (UTM/ED50/WGS84)

Dati catastali ☐ Catasto fabbricati ☐ Catasto terreni

foglio n. _____ map. _____ particella _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____

sez. urbana _____ destinazione d'uso _____

4.2.1 Dati relativi a depositi o locali funzionali all'esercizio dell'attività in altri siti diversi dall'impianto/stabilimento/attività principale

Dell'impianto/stabilimento/attività fanno parte i seguenti locali/depositi siti nel:

☐ medesimo Comune alla via _____ n. _____

☐ nel Comune di _____ prov. _____

alla via _____ n. _____

Se i locali sono soggetti alla disciplina di Prevenzione incendi:

☐ certificato di prevenzione incendi n. _____ del |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

con scadenza il |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

ovvero

☐ S.C.I.A. n. _____ del |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| , ai sensi del

D.P.R. 151/2011, per il punto _____ categoria A/B/C _____ dell'Allegato I del medesimo D.P.R.

151/2011.

4.2.2 Aspetti edilizio-urbanistici

▪ dimensione dell'impianto:

• superficie totale occupata (mq) |_|_|_|_|_|_|_|_|

• superficie coperta (mq) |_|_|_|_|_|_|_|_|

• superficie scoperta (mq) |_|_|_|_|_|_|_|_|

- titolo di disponibilità dell'impianto/stabilimento _____;
- destinazione urbanistica _____;
- ☐ assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici;
- ☐ **ovvero** presenza del/dei seguente/i vincolo/i (*specificare* _____);
- ☐ Inclusione in aree parco / aree SIC e ZPS;
- ☐ Inclusione nelle aree degli ex SIN - Siti di Bonifica di Interesse Nazionale;
- ☐ Inclusione nelle aree dei SIR - Siti di Bonifica di Interesse Regionale;
- legittimità edilizia in virtù dei seguenti titoli edilizi:
 - ☐ titolo unico (SUAP) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ permesso di costruire/licenza edilizia/concessione edilizia n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ autorizzazione edilizia n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ comunicazione edilizia (art. 26 L. 47/1985) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ denuncia di inizio attività n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ segnalazione certificata di inizio attività n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ comunicazione edilizia libera n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ accertamento di conformità n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ concessione edilizia (art. 9 e 10 L. 219/1981) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ concessione edilizia o P.d.c. in sanatoria (L. 47/1985) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ concessione edilizia o P.d.c. in sanatoria (L. 724/1994) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ p.d.c. in sanatoria (L. 326/2003) n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ primo accatastamento n. _____ del ____/____/____;
 - ☐ immobile preesistente al 1° settembre 1967 (in caso di aree extraurbane ex L. 865/1971 in assenza di strumento di pianificazione urbanistica);
 - ☐ immobile preesistente al 31 ottobre 1942 ovvero ad eventuale data anteriore (in caso di regolamento edilizio antecedente);
 - ☐ condono edilizio ancora in via di definizione istanza n. _____ presentata in data ____/____/____;

- ☐ certificato di agibilità (D.P.R. 380/2001) n. _____ del ____/____/____ e/o attestazione di agibilità a firma del tecnico _____ presentata a _____ in data ____/____/____ con prot. n. _____;

4.3 Attività svolte

Breve descrizione del ciclo produttivo

Attività principale _____

Codice ATECO ____/____/____/____/____

Attività secondaria _____

Codice ATECO ____/____/____/____/____

5. ISTANZA

Il gestore dell'impianto/stabilimento/attività RICHIEDE:

- ☐ **rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ☐ **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. _____ del ____/____/____;
- ☐ **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. _____ del ____/____/____:
- ☐ **rinnovo** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. _____ del ____/____/____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA²:

² Ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 7 del D.P.R. 59/2013, i gestori degli impianti assoggettati esclusivamente ad uno o più titoli abilitativi di cui ai punti b), d), e1), g), hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, ferma restando la presentazione, per via telematica, della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP ai Soggetti competenti, utilizzando la modulistica da questi predisposta.

- ☐ a.1) **autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura**³ di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente)
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato⁴
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*
- ☐ a.2) **autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura**⁵ di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente)
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*
- ☐ b) **comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste⁶
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*

³ **Soggetto competente: Autorità d'Ambito.**

⁴ Barrare nel caso in cui l'impianto non sia assoggettato ad autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto non scarica in fognatura o rientra nelle fattispecie di assimilabilità previste dal Regolamento Regione Campania n. 6/2013 recante "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche".

⁵ **Soggetto competente: Comune.**

⁶ **Soggetto competente: Comune.**

- ☐ c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente⁷
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*
- ☐ d) **autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente⁸
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*
- ☐ e.1) **comunicazione relativa all'impatto acustico** di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447⁹:
- ☐ nuova
 - ☐ modifica sostanziale
 - ☐ modifica non sostanziale
 - ☐ proseguimento senza modifiche
 - ☐ rinnovo
 - ☐ non assoggettato
- (l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)*
- ☐ e.2) **nulla osta relativo all'impatto acustico** di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447¹⁰

⁷ Soggetto competente: Regione Campania.

⁸ Soggetto competente: Regione Campania.

⁹ Soggetto competente: Comune.

¹⁰ Soggetto competente: Comune.

- ☐ nuova
- ☐ modifica sostanziale
- ☐ modifica non sostanziale
- ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ rinnovo
- ☐ non assoggettato

(l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)

- ☐ f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99¹¹

- ☐ nuova
- ☐ modifica sostanziale
- ☐ modifica non sostanziale
- ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ rinnovo
- ☐ non assoggettato

(l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)

- ☐ g) **comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente¹²:

- ☐ nuova
- ☐ modifica sostanziale
- ☐ modifica non sostanziale
- ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ rinnovo
- ☐ non assoggettato

(l'assoggettabilità deve essere riferita all'intero stabilimento)

E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

¹¹Soggetto competente: Regione Campania.

¹²Soggetto competente Provincia.

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA A** contenente i dati e le informazioni necessari per **gli scarichi di acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 del D.P.R. 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA B** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA C** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA D** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA E** contenente i dati e le informazioni inerenti **l'impatto acustico**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA F** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G1** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G2** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti pericolosi**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

6. DICHIARAZIONI

Il gestore dell'impianto/stabilimento/attività DICHIARA INOLTRE:

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	Del	Scadenza
<i>(ad es.: scheda A scarichi)</i>				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la Certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

- ☐ che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente e del D.M. Ambiente 30 marzo 2015;
- ☐ **OVVERO** che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente ed è munita di provvedimento n. _____ del ____/____/____ rilasciato da _____;
- ☐ che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del ____/____/____;
- ☐ che l'attività non è assoggettata alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed ad altri titoli autorizzativi che comprendono i titoli sostituiti dall'AUA¹³;

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritieri.

Data _____

Firma _____

¹³ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti titoli:

- Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/2006;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 6 del D. Lgs. 28/2011;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ex art. 11 del D. Lgs. 115/2008;
- (Altro).

Nel caso l'istanza AUA sia relativa a una qualsiasi delle anzidette autorizzazioni la stessa è inammissibile.

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI	TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO)				TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI			
	Rete fognaria	Acque superficiali	Suolo ¹⁴ o strati superficiali del sottosuolo	Acque Sotterranee ¹⁵	Rilascio	Modifica sostanziale	Rinnovo	
							senza modifica sostanziale	con modifica sostanziale
Industriali								
Industriali assimilate alle domestiche								
Urbane								
Acque di dilavamento di prima pioggia								
Acque di dilavamento di seconda pioggia								

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua *(da non compilare nel caso di usi civili)*

¹⁴ Specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 103 del Codice dell'ambiente.

¹⁵ Specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 104 del Codice dell'ambiente.

A.3. Quadro dei prelievi

- ☐ Non viene effettuato alcun prelievo idrico
☐ Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico

FONTE	DENOMINAZIONE /CODICE IDENTIFICATIVO	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO	PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO	PRELIEVO MEDIO EFFETTIVO	UTILIZZAZIONE			RIUSO Sì / No	QT. RIUTILIZZATA
		Nord	Est				SERVIZI IGIENICI %	ACQUA DI PROCESSO %	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO %		
Sorgenti				Ente, data, n° concessione	mc / anno	mc / anno					mc / anno
Acquedotto											
Corpo idrico superficiale											
Pozzi											
Altro (specificare)											

Presenza di contatori ☐ Sì ☐ No

A.4. Descrizione dei punti di scarico

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo – (*sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale*)

1	Coordinate geografiche	WGS84: Nord _____ Est _____			
2	Destinazione dello scarico ¹⁶	Fognatura	Suolo o strati superficiali del sottosuolo	Acque superficiali	Acque sotterranee

¹⁶ Indicare la denominazione/codice del recapito (nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria).

3	Modalità di scarico	Continuo	Saltuario	Periodico ¹⁷	
4	Quantità di acqua reflua scaricata	Portata media (l/s) Portata massima (l/s) Volume totale annuo (mc) Misuratore di portata (<i>indicare se presente</i>)			☐ Sì ☐ No
5	Scarichi in forma associata	Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti ☐ Sì ☐ No Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico Ragione sociale _____ Partita IVA _____ Indirizzo _____ Codice ATECO attività produttiva _____ Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico ☐ Domestico ☐ Assimilabile al domestico ☐ Industriale ☐ Altro Portata media giornaliera _____ Volume annuo (mc/anno) _____ Sistema di pre-trattamento ☐ Nessuno ☐ Fisico ☐ Chimico			

¹⁷ indicare la frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

		☐ Biologico ☐ Altro (<i>specificare</i>) _____ Presenza di pozzetto/i di ispezione ☐ Sì ☐ No											
6	Composizione dello scarico terminale	Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali ☐ Acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo e/o dall'attività; ☐ Acque reflue industriali di raffreddamento; ☐ Acque reflue industriali di lavaggio; ☐ Acque reflue domestiche; ☐ Acque reflue assimilate; ☐ Acque di dilavamento di prima pioggia; ☐ Acque di dilavamento di seconda pioggia; ☐ Altro (<i>specificare</i>) _____											
7	Caratteristiche dello scarico terminale ¹⁸	Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PARAMETRO</th> <th style="width: 50%;">CONCENTRAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			PARAMETRO	CONCENTRAZIONI							
PARAMETRO	CONCENTRAZIONI												
8	Presenza di sostanze pericolose ¹⁹	Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità), 2/A (Standard di qualità nei sedimenti), 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente. ☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E/O NELLO SCARICO</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">SOSTANZA PERICOLOSA</th> <th style="width: 33%;">PRESENZA NELL' INSEDIAMENTO</th> <th style="width: 33%;">PRESENZA NELLO SCARICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E/O NELLO SCARICO			SOSTANZA PERICOLOSA	PRESENZA NELL' INSEDIAMENTO	PRESENZA NELLO SCARICO			
DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E/O NELLO SCARICO													
SOSTANZA PERICOLOSA	PRESENZA NELL' INSEDIAMENTO	PRESENZA NELLO SCARICO											

¹⁸ In alternativa alla compilazione della presente tabella è possibile allegare il certificato analitico eseguito da laboratorio autorizzato.

¹⁹ Sostanze pericolose: per sostanze pericolose si intendono quelle definite dal Codice dell'Ambiente, parte III, art. 74, comma 2, lettera ee): sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazione analoghe". Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritarie indicate nella successiva lettera ff).

		☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B (T/ANNO)</th> <th>C (MC/H)</th> <th>CICLO PRODUTTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Cadmio</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Esaclorocicloesano (hch)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Ddt</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Pentaclorofenolo (pcp)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Esaclorobenzene (hcb)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Esaclorobutadine</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Cloroformio</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Tetracloruro di carbonio</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1,2 dicloroetano (edc)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Tricloroetilene</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Triclobenzene (tcb)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Percloroetilene (per)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Altro (specificare) _____</td></tr> </tbody> </table> colonna A): barrare il/i ciclo/i produttivo/i di interesse; colonna B): indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (mc/h)		A	B (T/ANNO)	C (MC/H)	CICLO PRODUTTIVO				Cadmio				Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)				Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)				Esaclorocicloesano (hch)				Ddt				Pentaclorofenolo (pcp)				Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin				Esaclorobenzene (hcb)				Esaclorobutadine				Cloroformio				Tetracloruro di carbonio				1,2 dicloroetano (edc)				Tricloroetilene				Triclobenzene (tcb)				Percloroetilene (per)				Altro (specificare) _____
A	B (T/ANNO)	C (MC/H)	CICLO PRODUTTIVO																																																																				
			Cadmio																																																																				
			Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)																																																																				
			Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)																																																																				
			Esaclorocicloesano (hch)																																																																				
			Ddt																																																																				
			Pentaclorofenolo (pcp)																																																																				
			Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin																																																																				
			Esaclorobenzene (hcb)																																																																				
			Esaclorobutadine																																																																				
			Cloroformio																																																																				
			Tetracloruro di carbonio																																																																				
			1,2 dicloroetano (edc)																																																																				
			Tricloroetilene																																																																				
			Triclobenzene (tcb)																																																																				
			Percloroetilene (per)																																																																				
			Altro (specificare) _____																																																																				
9	Sistemi di controllo dei parametri analitici	Indicare se presenti	Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato																																																																				

A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane

1	Agglomerato espresso in abitanti equivalenti		
2	Utenze servite dalla rete fognaria	Abitanti residenti n. Abitanti fluttuanti n.	
3	Presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria	☐ Sì ☐ No	Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5
4	Raccolta di acque meteoriche	☐ Sì ☐ No	
5	Esistenza di scaricatori di piena	☐ Sì ☐ No	Se esistente, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore.

A.6 Recapito dei reflui

A.6.1. Se il reflujo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECETTORE	DENOMINAZIONE	NATURA DEL CORPO RECETTORE	PORTATA MEDIA (M ³ /SEC)	PORTATA MINIMA (M ³ /SEC)	N° GIORNI CON PORTATA NULLA
Corpo idrico superficiale		(naturale/artificiale)			

A.6.2. Se il reflujo viene allontanato sul **SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO**²⁰ specificare

1	Distanza dal più vicino corpo idrico	m
---	--------------------------------------	---

²⁰ Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell'ambiente (art. 103 del Codice dell'ambiente).

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m³

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del Codice dell'ambiente).

2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica	m	
3	Possibilità di convogliamento o riutilizzo	☐ Sì ☐ No	In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione	Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del Codice dell'ambiente) ☐ Sì ☐ No	
5	Modalità di dispersione nel sottosuolo	☐ Pozzo assorbente ☐ Condotta disperdente	
6	Profondità dal piano campagna	m	

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane

1	Gestore dell'impianto di depurazione ²¹	
2	Tipo di trattamento dell'impianto	☐ Fisico ☐ Chimico ☐ Biologico ☐ Altro
3	Potenzialità nominale di progetto dell'impianto	da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h

²¹ Indicare se il responsabile sia diverso dal titolare.

4	Caratteristiche impianto di depurazione	linee acqua (n. linee ____) ☐ vasche di accumulo ☐ grigliatura grossolana ☐ grigliatura fine ☐ dissabbiatura ☐ disolea tura ☐ sedimentazione primaria ☐ ossidazione a biomassa adesa ☐ ossidazione a biomassa sospesa ☐ nitrificazione ☐ denitrificazione ☐ defosfatazione ☐ sedimentazione secondaria ☐ filtrazione ☐ disinfezione finale ☐ altro [specificare _____]	linea fanghi (n. linee ____) ☐ preispessitore ☐ ispessimento dinamico ☐ digestione anaerobica ☐ digestione aerobica ☐ disidratazione con centrifuga ☐ disidratazione con nastro pressa ☐ disidratazione con filtropressa ☐ postispessitore ☐ letti di essiccamento ☐ incenerimento ☐ essiccamento termico ☐ compostaggio ☐ cogenerazione ☐ altro [specificare _____]		
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	Fanghi prodotti	mc/anno, mc/giorno, % secco		
		Eventuali modalità stoccaggio fanghi			
		Smaltimento finale	% discarica, % agricoltura, % altro		
6	Strumenti e modalità di controllo			COORDINATE GEOGRAFICHE (sistema WGS84)	
				Nord	Est
		Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto	☐ Sì ☐ No		
		Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell'impianto	☐ Sì ☐ No		
		Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici	☐ Sì ☐ No		
		Presenza di contatori ingresso/uscita	☐ Sì ☐ No		
7	Modalità di gestione provvisoria dell'impianto	Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvise dell'impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare in particolare : - sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto - reperibilità dei responsabili - protocollo di pronto intervento - mezzi o risorse interne o esterne disponibili			

A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili

1	Trattamento acque nere	☐ FOSSA IMHOFF	
		Comparto sedimentazione	m ³
		Comparto digestione	m ³
		Capacità totale	m ³
		Distanza da fabbricati	m
		Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	m
		☐ ALTRO	
		Descrivere le modalità di trattamento	
2	Trattamento acque grigie	Descrizione tipo di trattamento	
		Dimensioni del manufatto	
		Distanza da fabbricati	m
3	Trattamento acque assimilabili alle domestiche	Descrizione tipo di trattamento	
		Dimensioni del manufatto	
		Distanza da fabbricati	m
4	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto	☐ Sì ☐ No
		Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell'impianto	☐ Sì ☐ No
5	Produzione fanghi	Fanghi prodotti	mc/anno, % secco
		Smaltimento finale	% discarica, % agricoltura, % altro

SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI

B1.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione

dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di utilizzazione agronomica verranno effettuate non prima di 30 giorni dalla presentazione all'autorità competente della presente comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla consistenza dell'allevamento, alla tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento, nonché le modifiche relative agli stoccaggi e ai terreni destinati all'applicazione degli effluenti;
- di conservare presso SEDE LEGALE/ALLEVAMENTO (codice asl) _____ assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ...);
 - il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
 - la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto;
 - documentazione dalla quale si evinca la cessione a terzi di effluenti;
 - gli originali dei verbali di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - le certificazioni analitiche dei materiali provenienti dagli impianti di trattamento di cui alla D.G.R. 771/2012;
 - (per le aziende tenute alla presentazione del PUA completo ai sensi dell'art. 21 della D.G.R. 771/2012) le certificazioni analitiche degli appezzamenti omogenei;
- Inoltre (barrare e completare la sezione pertinente in rapporto alla produzione di azoto al campo da effluenti di allevamento) si impegna:
 - ☐ considerato che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo compreso tra 3001 e 6000 kg ed è situata e/o utilizza terreni ricompresi in zona vulnerabile ai nitrati, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del D.M. 7 aprile 2006 ed art. 21 della D.G.R. 771/2012) a trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarne una copia presso LA SEDE LEGALE /ALLEVAMENTO (codice asl) N. __ assieme alla copia della comunicazione;
 - ☐ considerato che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo superiore a 6000 kg, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del D.M. 7 aprile 2006 ed art. 21 D.G.R. 771/2012 e a

trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarne una copia presso LA SEDE LEGALE /ALLEVAMENTO (codice asl) N. __ assieme alla copia della comunicazione;

- ☐ considerato che l'azienda alleva più di 500 UBA, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art. 28 e allegato V del D.M. 7 aprile 2006 ed art. 21 D.G.R. 771/2012) e a trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarne una copia presso LA SEDE LEGALE / ALLEVAMENTO (codice asl) N. __ assieme alla copia della comunicazione;

dichiara inoltre

- ☐ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1**)
- ☐ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a
(**indicare la relativa scheda di interesse**) _____

B1.2 Dati identificativi degli allevamenti/impianti di trattamento di cui alla D.G.R. 771/2012

Identificazione allevamento:

CODICE ALLEVAMENTO (DA ANAGRAFE ZOOTECNICA sistema informativo veterinario)	COMUNE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	ZVN	
			SI	NO

Identificazione impianto a biogas:

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	CAP	COMUNE	LOCALITÀ

CUAA Azienda

Codice anagrafe zootecnica identificativo
di ogni Allevamento

B1.3 Consistenza e produzione di effluenti di allevamento/i

- I. **ALLEVAMENTO:** consistenza media annuale, produzione di effluenti e azoto netto al campo per singolo allevamento sulla base dei parametri stabiliti in tab.1 e 2 del D.M. 7 aprile 2006²²

CATEGORIA ANIMALI	TIPO STABULAZIONE	DETTAGLI STABULAZIONE	MEDIA CAPI	PESO VIVO TOTALE	LIQUAME		LETAME		AZOTO TOTALE
			n./anno	t	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	kg/anno

- II. **TRATTAMENTI DIVERSI DALL' ANAEROBICO:** dati relativi ai liquami trattati per singolo allevamento con riferimento alle linee riportate in tabella3 del D.M. 7 aprile 2006²³

LINEA TRATTAMENTO	LIQUAME AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	PALABILE POST TRATTAMENTO		LIQUIDI POST TRATTAMENTO		AZOTO TOTALE
	m ³ /anno	kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	kg/anno

- III. **ALTRI LIQUAMI:** quantità di altri liquami prodotti: acque meteoriche e acque di lavaggio delle sale di mungitura

ACQUE	VOLUME M ³ /ANNO
da sala mungitura	
da platee stoccaggio	
da spazi esterni	
Totale	

²² Per la compilazione della presente tabella fare riferimento alla tabella A dell'Allegato tecnico di cui alla D.G.R. 771/2012.

²³ Da compilarsi esclusivamente per gli allevamenti suinicoli.

IV. TRATTAMENTO ANAEROBICO: dati relativi ai materiali trattati

CUAA AZIENDE CONFERENTI	EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO				ALTRE BIOMASSE		INGRESSO DIGESTORE		USCITA DIGESTORE	
	Progr	Cod (pr/n.rea)	Specie	Liquame/palabile Azoto kg/anno	tipo	Azoto kg/t	Volume m³/anno	Azoto Kg/anno	Volume m³/anno	Azoto Kg/anno

IV.– bis. EFFLUENTE: separazione solido-liquido

EFFLUENTE AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	MACCHINA TRATTAMENTO	EFFICIENZA	%PALABILE POST TRATTAMENTO	% CHIARIFICATO	VOLUMI M³/ANNO		AZOTO	
						PALABILE	LIQUIDO	PALABILE	LIQUIDO
m³/anno	kg/anno			%	%	m³/anno	m³/anno	kg/anno	kg/anno

V. VOLUMI CEDUTI: dati sulla cessione degli effluenti tal quali e/o trattati in impianto a biogas per singolo allevamento/impianto

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	IN QUALITÀ DI UTILIZZATRICE AGRONOMICA (DETENTORE)	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO
				m³/anno	kg/anno

B1.4 Stoccaggi

TIPO DI STOCCAGGIO	INDIRIZZO O CODICE ALLEVAMENTO	VOLUME
		m³/anno

B1.5 Dati riassuntivi

Dati riassuntivi relativi a effluenti di allevamento/i tal quali e/o trattati in impianto a biogas presentano i seguenti dati totali:

EFFLUENTI PRODOTTI PER ALLEVAMENTO/IMPIANTO	VOLUME	AZOTO	TITOLO N	AZOTO	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
				ZOOTECNICO		
	m ³ /anno	kg/anno	kg/m ³	%	gg	m ³
Liquame						
Liquame tal quale						
Liquame dopo trattamento						
Totale liquami						
Palabili (**)						
Letame bovino maturo						
Palabile/solido post trattamento						
Totale palabili						
Digestato						
Digestato tal quale						
Liquido/chiarificato (dopo trattamento)						
Totale liquido						
Totale solido/palabile (dopo trattamento)						
Totale						

(**) Distinguere tra letame bovino maturo e palabili non compostati, ad es. pollina, frazione solida separata dai liquami.

B1.6 Terreni

I. Terreni utilizzabili da allevamento/impianto di trattamento di cui alla D.G.R. 771/2012:

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	TITOLO DISPONIBILITÀ PARTICELLA	NOMINATIVO CONCEDENTE	SUPERFICIE CATASTALE DISPONIBILE HA,ARE	SUPERFICIE ZONA VULNERABILE HA,ARE	SUPERFICIE ZONA NON VULNERABILE HA,ARE	AZOTO SPANDIBILE KG	ORDINAMENTO CULTURALE PRATICATO	DISTANZA DA CONTENITORI DI STOCCAGGIO KM

I. Dati identificativi degli appezzamenti omogenei:

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (HA, ARA)	TIPOLOGIA DI SUOLO	PRATICA AGRONOMICA PRECEDENTE	MORFOLOGIA

II. Modalità di distribuzione utilizzate:

II.A Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici²⁴

	Caratteristiche tecniche (m ³ , gittata, pressione, ecc.)
Carrobotte a lunga gittata	
Carrobotte ad alta pressione	
Carrobotte a bassa pressione	
Carrobotte munito di iniettori	
Carrobotte con dispositivi per la distribuzione rasoterra	
Fertirrigazione con rotoloni	
Spandiletame	
Altro (<i>descrizione</i> _____)	

II.B Identificazione dei mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici²⁵

TIPO DI ATTREZZATURA	TARGA O MATRICOLA	TITOLO DI POSSESSO

²⁴ Sono escluse dalla compilazione della presente tabella le aziende tenute alla presentazione della comunicazione semplificata di cui all'art. 21 della D.G.R. 771/2012.

²⁵ Sono escluse dalla compilazione della presente tabella le aziende tenute alla presentazione della comunicazione semplificata di cui all'art. 21 della D.G.R. 771/2012.

B1.7 Dati del detentore che acquisisce gli effluenti ceduti per l'utilizzazione agronomica**Il detentore (non produttore) è identificato come segue:**

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA DAL PRODUTTORE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO	TITOLO AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno	kg/ m ³

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

B2.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione

dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di spandimento non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione²⁶;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche e alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché conformemente alle modalità della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantoio e ai volumi di reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio;
- di conservare presso SEDE LEGALE / FRANTOI N. ____ assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ...);
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - i contratti in originale di cessione delle acque di vegetazione;
 - gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

allega alla presente comunicazione:

- relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del D.M. 6 luglio 2005²⁷ e della D.G.R. 398/06;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

dichiara inoltre

- ☐ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (*in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1***)
- ☐ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a (**indicare la relativa scheda di interesse**) _____

²⁶ Il D.M. 6 luglio 2005 prevede la presentazione annuale della comunicazione.

²⁷ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

B.3.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione

dichiara

- che l'azienda è produttrice di acque reflue per l'utilizzo agronomico in quanto rientra nella seguente tipologia di cui alla D.G.R. 771/2012:
 - ☐ imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (art. 13, comma 1);
 - ☐ imprese dedite all'allevamento del bestiame (art.13, comma 1);
 - ☐ imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità (art. 13, comma 1);
 - ☐ aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m³ all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno (art. 13, comma 1);
 - che, in quanto azienda agroalimentare è:
 - ☐ azienda del settore caseario;
 - ☐ azienda del settore vitivini
 - ☐ colo;
 - ☐ azienda del settore ortofrutticolo;
- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di utilizzazione agronomica verranno effettuate non prima di 30 giorni dalla presentazione all'autorità competente/Comune della presente comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue;
- di impegnarsi
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie ed urbanistiche;
 - a comunicare all'autorità competente tempestivamente, e prima dell'inizio delle operazioni di spandimento, le eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione aziendale e della documentazione a corredo della presente Comunicazione;
 - di conservare presso SEDE LEGALE/.... N. assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - il registro di utilizzazione delle acque reflue;
 - la documentazione di accompagnamento inerente al trasporto delle acque reflue;

B.3.2 Provenienza, quantità ed azoto prodotto nelle acque reflue

PROVENIENZA	ACQUE REFLUE PRODOTTE (m ³ /q di prodotto lavorato)	AZOTO CONTENUTO	AZOTO TOTALE PRODOTTO
Settore caseario			
Settore vitivinicolo			
Settore ortofrutticolo			

B.3.3 DATI RELATIVI ALLE SUPERFICI INTERESSATE ALLO SPANDIMENTO

[illegible]

Si allega l'atto di assenso

B.3.4 STOCCAGGI

Tipologia e volume disponibile delle strutture di stoccaggio in uso in azienda per le acque reflue

Tipologia di stoccaggio	Numero stoccaggi	Volume	Copertura (%)	Ubicazione			
				Comune	Foglio	Particella	Subalterno
Altro							

Situazione stoccaggi

Fabbisogni/disponibilità	Tipologia effluente	Durata (giorni)	Volumi (m³)
Fabbisogno: effluenti da stoccare	Effluenti non palabili		
	Effluenti palabili		
Disponibilità: Stoccaggi presenti in azienda	Effluenti non palabili		
	Effluenti palabili		

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1.1. Ciclo produttivo

Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare il Gestore dovrà:

- a. Per ogni ciclo produttivo/lavorazione, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che lo caratterizzano;
- b. Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita:
 - descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono;
 - descrizione di ciascun impianto della fase (dimensionamento, potenzialità e condizioni d'esercizio, sistemi di regolazione e controllo nonché il valore dei parametri che ne caratterizzano, eventualmente, il minimo tecnico);
 - durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;
 - durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti, transitorio);
 - tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio di ciascun impianto per ciascuna fase.
- c. Definire lo schema di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase degli input (materie prime, combustibili ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc.).

1.2 Produzioni, materie prime

Elencare, per ogni lavorazione/attività:

- a) la tipologia di prodotti e la capacità produttiva (eventualmente suddivisa per fasi)

Lavorazione/i	prodotti finiti [tipologia]	Quantità	u.m.

1.1. Tab. 1 – Sintesi prodotti

- b) tutte le materie prime (intermedi, ausiliari, materie prime seconde, combustibili ecc.), il loro consumo (giornaliero o annuo), le loro caratteristiche (tossicità, fasi di rischio ecc.) e le modalità di stoccaggio (silos, serbatoio, cumulo ecc. all'aperto, coperto ecc.)

Lavorazione/i	Materie prime, intermedie [tipologia]	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito

Tab. 2 – Sintesi materie prime

SOSTANZE/MISCELE/MATERIE PRIME E AUSILIARIE UTILIZZATE ²⁸									
n° progr.	Descrizione ²⁹	Tipologia ³⁰ (mp ma)	Impianto /fase di utilizzo ³¹	Stato fisico	Indicazioni di pericolo ³²	Composizione ³³	Tenore di COV ³⁴	Quantità annue utilizzate ³⁵	
								quantità	u.m.

Tab. 3 – Dettaglio materie prime

²⁸ La compilazione della tabella riportata nella scheda presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento e che siano esibite su richiesta.

²⁹ Indicare la tipologia del prodotto, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche funzionali analoghe, in merito a stato fisico, modalità d'uso, etichettatura e frasi R (ad esempio indicare "fondi", "basi colore", "trasparenti ad alto solido", "inchiostri UV", "diluenti", "catalizzatori", "vernici poliuretaniche", etc.). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.

³⁰ mp = materia prima; ma = materia ausiliaria

³¹ Indicare il riferimento relativo utilizzato nello schema di flusso di cui alla lett. c) della sezione 1.1

³² Indicare in questa colonna l'indicazione di pericolo della sostanza/prodotto/miscela (cfr. punto 15 della scheda di sicurezza)

Stato fisico	Indicazione di pericolo	Composizione
	es. H301 - Tossico se ingerito	

³³ Riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati.

³⁴ Compilare il campo solo per i prodotti contenenti COV, indicando il dato ottenuto mediante analisi interna ovvero dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e/o nelle schede di sicurezza (punto 3 o 9 o 15 della scheda di sicurezza).

³⁵ Inserire un dato previsionale di esercizio, se trattasi di nuovo stabilimento, o un dato relativo ad un anno di esercizio significativo, se trattasi di stabilimento esistente.

1.1. Impianti di combustione

Sigla impianto	Tipologia ³⁶	Potenza del singolo focolare (MWt)	combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM ³⁷ o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
B. Impianti civili ³⁸							

Tab. 4 – Sintesi impianti di combustione

2 QUADRO EMISSIVO

Per ogni singola fase delle lavorazioni devono essere caratterizzate tutte le emissioni dal punto di vista qualitativo, precisandone l'origine e le modalità di aspirazione e convogliamento (emissioni convogliate in atmosfera), ovvero le motivazioni per la loro non convogliabilità (emissioni diffuse).

2.1 Emissioni convogliate

Per ogni emissione dovrà essere compilata una scheda secondo il seguente schema

PUNTO DI EMISSIONE E...		
1	Provenienza	(ad es. verniciatura, saldatura, ecc.)
2	Impianti/macchine interessate	
3	Portata dell'aeriforme	(Nm ³ /h)
4	Durata della emissione	(h/g)
5	Frequenza della emissione nelle 24 h	
6	Costante / Discontinua	
7	Temperatura	(°C)
8	Inquinanti presenti	
9	Concentrazione degli inquinanti in emissione	(mg/Nm ³) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
10	Flusso di massa degli inquinanti in emissione	(kg/h)
11	Altezza geometrica dell'emissione	(m)
12	Dimensioni del camino	Circolare – diametro (mm) Rettangolare – lato (mm) X lato (mm) – altezza del camino dal colmo dei tetti
13	Materiale di costruzione del camino	
14	Tipo di impianto di abbattimento	
15	Coordinate del punto di emissione	Angolo del flusso ° - Indicare in gradi sessagesimali l'angolo che il flusso emissivo genera rispetto al suolo; Georeferenziazione En - Georeferenziare in coordinate UTM dei punti di emissione
16	Note	Per gli impianti di combustione indicare anche il tenore di ossigeno ed il tenore del vapore acqueo

³⁶ Tipologia dell'impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico...).

³⁷ SM: Sistema di Monitoraggio o Sistema di Controllo presenti.

³⁸ Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del Codice dell'ambiente però nel caso in cui la potenza termica nominale dell'impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all'autorizzazione prevista dall'art. 269 del Codice dell'ambiente e deve essere descritto in questa sezione.

Il riepilogo delle emissioni può essere effettuato sulla seguente scheda

Punto di emissione	Impianto/macchina di provenienza	Sigla ³⁹	Portata Nm ³ /h
	<i>(riga da compilare per ciascun punto di emissione)</i>		

2.2 Caratteristiche sistemi di abbattimento

Per ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni, dovrà essere fornita adeguata descrizione riportante, almeno, le seguenti informazioni *(in alternativa, allegare scheda dell'impianto di abbattimento con le informazioni sotto riportate, facendo riferimento, eventualmente, a quanto previsto dalla normativa regionale pertinente)*:

- caratteristiche della corrente da trattare (portata, temperatura, umidità, concentrazione inquinanti);
- tipologia⁴⁰ del sistema di abbattimento (es. filtro, scrubber, post-combustore...);
- parametri di dimensionamento (es. superficie filtrante, velocità attraversamento, tempo contatto, ecc.);
- prestazioni del sistema di abbattimento (es. % abbattimento⁴¹, livelli inquinanti in uscita);
- sistemi di regolazione e controllo installati (es. pressostato, triboelettrico, pHmetro, ecc.);
- modalità, tempi e frequenza della manutenzione del sistema di abbattimento.

2.3 Emissioni diffuse (non soggette ad art. 275)

Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall'art. 268.1d del Codice dell'ambiente

Il Gestore dovrà provvedere alla:

- Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse, fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile.
- Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell'Allegato V, Parte V del Codice dell'ambiente.
- Laddove espressamente previsto da norme regionali o di carattere sanitario, stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento.

2.4 Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)

La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle Aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del Codice dell'ambiente e sviluppato per ciascuna attività che supera singolarmente la soglia di consumo dell'Allegato III alla Parte V.

³⁹ Codifica/denominazione attribuita dal gestore al punto di emissione/camino

⁴⁰ Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico;

⁴¹ L'abbattimento non deve essere inferiore al 90%, anche utilizzando sistemi diversi da quelli di cui alla D.G.R. 243/2015.

n. ordine attività ⁴²	Attività	Soglia di consumo solvente	Consumo massimo teorico di solventi [t/anno] ⁴³	Consumo di solventi [t/anno] ⁴⁴	Capacità nominale [kg/gg] ⁴⁵	Ore di attività / anno

Le tabelle dovranno essere redatte utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di solvente a massa di carbonio equivalente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione.

Materia prima/ solvente ⁴⁶	% COV	Residuo secco	Fattore di conversione ⁴⁷	Consumo annuo (tCOV/anno)	Consumo annuo (tC/anno)

3 PIANO GESTIONE SOLVENTI

Sia in caso di nuova istanza sia in caso di rinnovo o modifica sostanziale, dovrà essere allegato il Piano di Gestione dei Solventi secondo la tabella proposta, riportando la modalità di determinazione dei valori inseriti.

Input di solventi organici	t COV/anno
I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa	
I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo	
Output di solventi organici	t COV/anno
O1. Emissioni negli effluenti gassosi	
O2. Quantità di solventi organici scaricati nell'acqua	
O3. Quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo	
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.	
O5. Quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche	
O6. Quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti	
O7. Quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.	

⁴² In riferimento alla tabella 1, Parte III dell'All. III alla Parte V del Codice dell'ambiente .

⁴³ Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico;

⁴⁴ Consumo di solventi [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera oo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

⁴⁵ Capacità nominale [kg/gg]: ex art. 268 comma 1 lettera nn: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

⁴⁶ allegare le scheda di sicurezza delle sostanza/preparati;

⁴⁷ In alternativa al fattore di conversione da COV a C, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: a) PM del COV; b) peso degli atomi di C nel COV o comunque esplicitare i calcoli effettuati;

O8. Quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.	
O9. Quantità di solventi organici scaricati in altro modo.	
EMISSIONE DIFFUSA	t COV/anno
$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$	
$F = O2 + O3 + O4 + O9$	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
$E = F + O1$	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
$C = I1 - O8$	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
$I = I1 + I2$	
EMISSIONE TOTALE BERSAGLIO	
INPUT DI SOSTANZA SOLIDA	t s.s./anno
IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1) (Massima teorica)	
EB = IMS (Massima teorica) X Fattore (Tab. Parte IV) X (F Limite + 5 o 15)%	t COV /anno
$FE_{COV/IMS}$ (Fattore di Emissione) = $t EB$ (Emissione Bersaglio) / $t IMS$ (Materia Solida Immessa) - VALORE LIMITE DI EMISSIONE	

4 INFORMAZIONI GESTIONALI

Data prevista per messa in esercizio dell'attività: _____ (facoltativa)

Tempo previsto per messa a regime dell'attività: _____

5 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

I Gestori degli impianti ai quali è richiesto un rinnovo dell'autorizzazione in loro possesso e necessitano di adeguamenti dovranno presentare congiuntamente alla presente relazione un piano dettagliato comprendente la descrizione tecnica degli interventi e delle azioni da intraprendere al fine di soddisfare i nuovi requisiti autorizzativi.

6 SPECIFICHE REGIONALI

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA⁴⁸

D1. Dichiarazioni

- che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse:
 - ☐ **installazione** di un nuovo stabilimento;
 - ☐ **modifica sostanziale** di uno stabilimento in esercizio (autorizzato con provvedimento del _____, n. _____)
- che lo stabilimento rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire all'**autorizzazione di carattere generale** prevista dalla normativa regionale per la/le seguente/i attività, di cui al/i disciplinare tecnico/i:
n./lettera: _____ approvato con D.D. 370 del 18 marzo 2014, ed integrato con D.D. 591 del 16 aprile 2014;
- che l'insediamento ricade in zona classificata con il codice IT _____, al § 1.4 nel "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria", approvato con D.G.R. 167 del 14 febbraio 2006;
- che, sotto i profili urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario l'immobile aziendale è compatibile con l'uso cui è destinato e rispetta tutte le condizioni previste dalle rispettive, vigenti normative di riferimento;
- che rientra nei parametri di "soglia massima" indicati nel/i disciplinare/i tecnico/i e che:
 - ☐ è in esercizio ☐ non è in esercizio
- che nel proprio ciclo produttivo:
 - ☐ NON UTILIZZA SOLVENTI;
 - ☐ UTILIZZA SOLVENTI con CONSUMO INFERIORE alle soglie indicate nella predetta normativa, art. 275, p. II dell'allegato III alla Parte Quinta D. Lgs. 152/2006 e, pertanto, NON È TENUTA agli obblighi di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 275;
 - ☐ non UTILIZZA/EMETTE sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006, o sostanze, preparati classificati dal D. Lgs. 52/1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di cov, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio r 45, r 46, r 49, r 60, r 61 e r68;
- di impegnarsi:
 - a rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale 370 del 18 marzo 2014, ed integrato con Decreto Dirigenziale 591 del 16 aprile 2014 e nello/negli specifico/i disciplinare/i tecnico/i n. _____.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 59.2013 il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto solo (...) ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- ☐ **rientra** nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- ☐ **non rientra** nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- ☐ è stata presentata **documentazione di impatto acustico** a _____ Prot. N. _____ in data /__/__/__/__/__/__/__/
- ☐ si allega **documentazione di impatto acustico**, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- ☐ si allega **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, D.P.R. 227/2011)
- ☐ è stato predisposto un **Piano di Risanamento Acustico**, presentato a _____ Prot. N. _____ in data /__/__/__/__/__/__/__/
- ☐ è in corso di realizzazione il **Piano di Risanamento Acustico**, presentato a _____ Prot. N. _____ in data /__/__/__/__/__/__/__/

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, D.P.R. 227/2011):

- ☐ **NON allega** documentazione di impatto acustico

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

F.1 Dichiarazioni e impegni del titolare dell'autorizzazione

il soggetto proponente dell'istanza precisa/dichiara quanto segue:

- i fanghi di depurazione, per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura ai sensi dell' art. 9 del D. Lgs. 99/92, sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella **relazione tecnica allegata** alla presente istanza;
- *nell'esercizio dell'attività si atterrà al Piano di Utilizzazione Agronomica dei Fanghi (PUAF)* allegato alla presente istanza;
- il soggetto che ha il diritto di esercitare attività agricola per terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo spandimento, come emerge dalle **dichiarazioni allegate** alla presente richiesta;
- di impegnarsi a:
 - rispettare nell'esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna Autorità contenute all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
 - *presentare* piani quinquennali di distribuzione e i relativi PUAF ed a comunicare all'autorità competente qualsiasi variazione relativa alla presente autorizzazione;
 - conservare il registro di utilizzazione agronomica dei fanghi (*compilato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 99/92 e dell'art. 12, comma 3 della D.G.R. 170 del 03 giugno 2014*) per un periodo di almeno sei anni dalla data dell'ultima registrazione;
 - notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP sul cui territorio si intende effettuare lo spandimento, l'inizio delle operazioni di utilizzazione del fango, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - a. gli estremi dell'atto di autorizzazione allo spandimento dei fanghi;
 - b. gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - c. il codice CER dei fanghi;
 - d. i certificati riportanti i dati analitici relativi ai parametri indicati nell'Allegato 4 del D.G.R. 170 del 03 giugno 2014 del lotto funzionale da cui sono stati prelevati i fanghi oggetto della notifica (*Caratterizzazione dei fanghi per la valutazione dei valori limite di conformità e protocollo analitico*);
 - e. i quantitativi totali di fango apportati, espressi sul tal quale e in sostanza secca;
 - f. l'identificazione dei terreni sui quali si intendono applicare i fanghi, mediante mappe catastali, e l'indicazione della quantità di fango apportato e la relativa superficie interessata;
 - g. le colture in atto o previste sulle suddette superfici catastali e il relativo apporto di azoto;
 - h. le date previste per le operazione di spandimento dei fanghi;
 - i. l'eventuale condizionamento dei fanghi;
 - j. le modalità di applicazione;
 - k. i dati analitici dei terreni;
 - l. il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto d'uso ad esercitare l'attività agricola sui terreni e il titolo di disponibilità dei terreni oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

allega alla presente comunicazione:

- relazione tecnica conformemente al D. Lgs. 99/92 ed all'allegato 6 della D.G.R. 170 del 03 giugno 2014 "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione";

- consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto d'uso ad esercitare l'attività agricola sui terreni nei quali si intendono distribuire i fanghi. In tale documento sono indicati le superfici catastali: comune, foglio e mappale;
- titolo di disponibilità dei terreni oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del comune, foglio e mappale.

dichiara inoltre che il soggetto utilizzatore dei fanghi

- ☐ non ha richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA *(in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1**)*
- ☐ ha richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a ***(indicare la relativa scheda di interesse)*** _____

SCHEDA G1 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

G1.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza

Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue

- di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G1.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
- che il responsabile tecnico dell'attività è:
 - ☐ il gestore
 - ☐ un soggetto diverso dal gestore

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO (*compilare solo se diverso dal gestore*)

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a _____	prov. _ _ stato _____
residente in _____	prov. _ _ stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _ _ _ _ _ _
PEC / posta elettronica _____	Telefono fisso / cellulare _____

- che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc...);
- di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell'ambiente, del Codice dell'ambiente, nonché, nel caso di adesione volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del Codice dell'ambiente, di operare in conformità alle relative disposizioni;
- che ha effettuato il versamento all'Amministrazione competente, e, per gli anni successivi, effettuerà il pagamento entro il 30 aprile, del diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 comma 6 del Codice dell'ambiente, con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente 350/1998;
- di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione;
- di essere consapevole che:
 - ☐ **per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti RAEE**, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"). L'attività di recupero, si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'Autorità competente per territorio prevista dall'art. 216 comma 1 del Codice dell'ambiente;

- **per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (CER 160106)**, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”). L’attività di recupero, si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art. 216 comma 1 del Codice dell’ambiente;
 - **per gli impianti di coincenerimento**, l’attività si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art. 216 comma 1 del Codice dell’ambiente;
 - **per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori**, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”);
- che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell’ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
 - di essere consapevole che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente e di cui all’art. 21 della Legge 241/1990;
 - che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell’assetto societario, ecc.;

G1.2 Requisiti soggettivi

- nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 rilasciata dal Gestore;
- nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, e nello specifico:
 - che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di _____ anni in base a _____ (*contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.*);
 - che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art.216 del Codice dell’ambiente.

G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati

RECUPERO DI MATERIA / RECUPERO AMBIENTALE / RECUPERO ENERGETICO / MESSA IN RISERVA

(compilare la tabella sottostante per ciascuna tipologia di rifiuto e attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)

1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	tipologia di rifiuto secondo il D.M. 05 febbraio 1998	
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	descrizione attività di recupero di cui all' allegato 4, suballegati 1 e 2 del D.M. 05 febbraio 1998	
3	CODICI CER	codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente	
4	PROVENIENZA	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998	
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998	
6	STATO FISICO	Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (<i>specificare</i>)	
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi	
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (<i>se previste operazioni codice R13</i>)	tonnellate e metri cubi	
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO (<i>recupero di materia, recupero energetico</i>)	tonnellate/giorno	
10	CODICE E DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE DI RECUPERO	R..	Descrizione
11	POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVENGONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO (<i>recupero ambientale</i>)	tonnellate e metri cubi	
12	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO (<i>recupero di materia</i>)	Tonnellate	
13	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO (<i>recupero di materia</i>)	tonnellate (<i>in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale</i>)	
14	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO (<i>recupero di materia</i>)	% (<i>in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale</i>)	
15	POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO IN CUI AVVIENE IL RECUPERO ENERGETICO (<i>recupero energetico</i>)	MWt o MWe	
16	QUANTITÀ DI ENERGIA PRODOTTA (<i>recupero energetico</i>)	MWh, specificato per calore e energia elettrica (<i>in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale</i>)	
17	RENDIMENTO ENERGETICO (<i>recupero energetico</i>)	%	
18	CARATTERISTICHE DELLA MESSA IN RISERVA	Indicare le caratteristiche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05 febbraio 1998.	

- di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del Codice dell'ambiente e di cui all'art. 21 della Legge 241/1990;
- operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del Codice dell'ambiente;
- che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc.;

G2.2 Requisiti soggettivi

- ☐ nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 rilasciata dal Gestore;
- ☐ nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n.161, e nello specifico:
 - che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di _____ anni in base a _____ (*contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.*);
 - che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 216 del Codice dell'ambiente.

G2.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati

RECUPERO DI MATERIA

(compilare la tabella sottostante per ciascuna tipologia di rifiuto e attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)

1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	
3	CODICI CER	
4	PROVENIENZA	
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	
6	STATO FISICO	Solido pulverulento / solido non pulverulento /fangoso palabile / liquido / altro (specificare)
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (se previste operazioni codice R13)	tonnellate e metri cubi
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO	tonnellate/giorno
10	CODICE E DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE DI RECUPERO	R... Descrizione
11	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	Tonnellate

12	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO	tonnellate (<i>in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale</i>)
13	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO	% (<i>in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale</i>)
14	CARATTERISTICHE DELLA MESSA IN RISERVA	<i>Indicare le caratteristiche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05 febbraio 1998.</i>
15	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE	

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA⁴⁹

- documento di riconoscimento del gestore, in corso di validità;
- documento di riconoscimento del referente AUA, in corso di validità (*se diverso dal gestore*);
- attestazione di versamento degli oneri istruttori e delle tariffe (*se dovuti*);
- (*nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa dal legale rappresentante/titolare dell'attività*):
 - procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza;
 - documento di riconoscimento del procuratore speciale;

Inoltre, in base ai singoli titoli abilitativi (*rientranti nella procedura di AUA*), occorre allegare quanto segue:

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

- ☐ Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi);
- ☐ Relazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, corredata di complete indicazioni su:
 - Fonti di approvvigionamento (*in caso di approvvigionamento autonomo allegare eventualmente titolo abilitativo alla derivazione idrica da pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali ecc.*);
 - Descrizione del ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegati nel medesimo ciclo nei sistemi di scarico e delle fasi che generano acque reflue, corredata dai relativi grafici;
 - Tipologia di acque scaricate (acque da servizi igienici, acque di lavorazione, acque di prima pioggia/dilavamento piazzali, acque bianche);
 - Caratteristiche qualitative dello scarico, parametri delle acque scaricate in relazione alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
 - Presenza di cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006. In questo caso integrare la relazione tecnica con le seguenti informazioni:
 - fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi;
 - Presenza di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.
 - Volume annuo da scaricare;
 - Tipologia del ricettore;
 - Descrizione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, lo schema di funzionamento dell'impianto di depurazione, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o

⁴⁹ Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, una verifica analitica dell'efficienza depurativa dell'impianto, la presenza/assenza di *by-pass* nei sistemi di depurazione;

- Descrizione dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, lo schema di funzionamento, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue, una verifica analitica dell'efficienza depurativa, la presenza/assenza di *by-pass*;
- conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, ecc.);

- ☐ Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso;
- ☐ Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione;
- ☐ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000;
- ☐ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);
- ☐ Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue;
- ☐ (*Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo*) cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali;
- ☐ Dichiarazione per presenza/assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (*vedere ulteriori dettagli riportati nella "relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato"*);
- ☐ Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi: art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente – Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6 – D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227 – Regolamento di Giunta Regionale 6/2013)
- ☐ Certificato analitico eseguito da laboratorio autorizzato relativo alle sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale (*eventuale, qualora non sia stata compilata la tabella 7 – Caratteristiche dello scarico finale di cui alla sezione A.4 – Descrizione dei punti di scarico*);
- ☐ (*per gli scarichi in **ACQUE SUPERFICIALI***) Nulla osta sotto il profilo idraulico dell'Ente gestore del corpo idrico superficiale.

SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

- ☐ Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (*da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente*);
- ☐ Copia di ____contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (*da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori*);
- ☐ Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale (art.28 e allegato V del D.M. 7 aprile 2006) e regionale (allegato alla D.G.R. 771/2012 recante "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque

reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D. Lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari" e del punto 4 dell'Allegato tecnico del Decreto Dirigenziale Regionale 160/2013);

- ☐ Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del D.M. 7 aprile 2006) e regionale (allegato alla D.G.R. 771/2012 recante "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D. Lgs. n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari" e del punto 4 dell'Allegato tecnico del Decreto Dirigenziale Regionale 160/2013).

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

- ☐ Relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del D.M. 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore;
- ☐ Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☐ documentazione probante la disponibilità, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli altri effluenti di cui al D.M. 7 aprile 2006, delle superfici non condotte direttamente (*atti di assenso*) per complessivi allegati n.;
- ☐ Piano di Utilizzazione Agronomica;
- ☐ altri allegati o relazioni tecniche (*specificare*);

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

- ☐ Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, iscritto al relativo albo;
- ☐ Schede dei sistemi di abbattimento (*eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste nella sezione 2.2. della scheda C*);
- ☐ Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare:
 - a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento
- ☐ Elenco delle schede di sicurezza dei prodotti (*in alternativa alla compilazione della tab. 3*)
- ☐ Piano di gestione dei solventi
- ☐ Progetto di adeguamento
- ☐ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a. il perimetro dello stabilimento;
 - b. le aree e le installazioni/macchine produttive (*quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...*) con specifica denominazione (M1, M2...Mn);
 - c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento;
 - d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2...En);
 - e. l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m e la loro destinazione (civile/industriale);
- ☐ Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- ☐ relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, contenente:

- a) descrizione dettagliata del ciclo produttivo, anche graficamente schematizzato in un diagramma di flusso che comprenda, tra l'altro, l'espressa rappresentazione del/i condotto/i di espulsione delle sostanze inquinanti ovvero del/i punto/i ove si generano aerodispersioni delle sostanze inquinanti;
- b) dichiarazioni conclusive del professionista estensore:
 - “che sono rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l'esercizio con riferimento agli allegati I e V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, e, ove più restrittivi, a quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, nonché al principio delle migliori tecniche disponibili”;
 - “che quanto alle tecniche di contenimento ed alle prescrizioni per l'esercizio è espressamente confermato, in ogni caso, che la loro efficienza supera il novanta per cento, come dimostrano, in relazione alla quantità degli inquinanti, i valori esposti, calcolati in conformità alle metodologie prescritte dalla già citata D.G.R. 4102/92;
- c) quadro riepilogativo delle emissioni (**iv**), redatto sulla scorta dell'allegato “QRC” (o “QRD”, secondo il caso), approvato con Decreto Dirigenziale Regionale 370 del 18 marzo 2014;
- ☐ Planimetria dello stabilimento con *lay-out* ed apposita legenda di attrezzature, macchinari, impianti, completa di rappresentazione grafica della canalizzazione delle sostanze inquinanti al/i condotto/i di espulsione (se presente/i), nonché del suo esatto posizionamento planimetrico, nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento;
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (*quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...*) con specifica denominazione (M1, M2...Mn);
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento;
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera con specifica denominazione (E1, E2...En);

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- ☐ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- ☐ Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture e sulle caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e le modalità di distribuzione (conformemente al D. Lgs. 99/92 e all'allegato 6 della D.G.R. 170 del 03 giugno 2014 “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”;
- ☐ Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- ☐ Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale;

SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- ☐ Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello;
- ☐ Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del D.M. 05 febbraio 1998;

- ☐ Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate alla messa in riserva, con le indicazioni delle differenti tipologie, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.;
- ☐ Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione;
- ☐ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti;
- ☐ Ricevuta di versamento delle spese istruttorie (se previste);
- ☐ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di – Servizio secondo gli importi di cui al D.M. 350 del 21 luglio 1998

CLASSE DI ATTIVITÀ	QUANTITÀ COMPLESSIVA ANNUA DEI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO	AUTOSMALTIMENTO	IMPORTO IN EURO
Classe 1	superiore o uguale a 200.000 tonnellate	€ 1032,91	€ 774,69
Classe 2	superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.	€ 619,75	€ 490,63
Classe 3	superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.	€ 464,81	€ 387,34
Classe 4	superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.	€ 361,52	€ 258,23
Classe 5	superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.	€ 154,94	€ 103,29
Classe 6	inferiore a 3.000 t.	€ 77,47	€ 51,65

- ☐ Dichiarazione di conformità della caldaia al D.M. 05 febbraio 1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto;
- ☐ Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del D. Lgs. 133/05 deve essere presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all'art. 21 comma 4 che rimanda all'art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;
- ☐ (recupero ambientale) estrema autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità;
- ☐ (recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare;
- ☐ (recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 5 febbraio 1998);

SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- ☐ Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello;
- ☐ Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate alla messa in riserva, con le indicazioni delle differenti tipologie, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.;
- ☐ Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione;
- ☐ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti;
- ☐ Ricevuta di versamento delle spese istruttorie (se previste);

- ☐ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di – Servizio secondo gli importi di cui al D.M. 350 del 21 luglio 1998;

CLASSE DI ATTIVITÀ	QUANTITÀ COMPLESSIVA ANNUA DEI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO	IMPORTO IN EURO
Classe 1	superiore o uguale a 200.000 tonnellate	€ 774,69
Classe 2	superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.	€ 490,63
Classe 3	superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton	€ 387,34
Classe 4	superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton.	€ 258,23
Classe 5	superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton.	€ 103,29
Classe 6	inferiore a 3.000 tonnellate	€ 51,65

Luogo e data

Firma del gestore

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* si informa di quanto segue:

- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di.... in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza.
 - o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa/AUSL/Comuni/Province/Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA
 - o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.
- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.
- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti dell'Autorità competente diindividuati quali incaricati dei trattamenti;
- titolare del Trattamento dei dati è **il SUAP presso Comune di.....**, con sede in e Responsabile del Trattamento è **il Dirigente** con sede in
- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA B

RELAZIONE TECNICA – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

1. SITO DI SPANDIMENTO

Il sito di spandimento è costituito da una o più particelle catastali (o parti di esse) omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento delle acque di vegetazione o delle sanse umide dei frantoi oleari. Il suolo rappresentativo di ciascun sito di spandimento dovrà essere descritto e campionato per ciascun orizzonte individuato, utilizzando come riferimento le “Linee guida per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica” (BURC n. 20 del 23 marzo 2015) rilevando in particolare i caratteri e le qualità utili a stabilire l'attitudine del suolo allo spandimento (come indicato nell'allegato AV e nella parte “Caratterizzazione pedologica ed agronomica” ed “Allegato Cartografico” del presente schema di relazione.

2. TRASPORTO E SPANDIMENTO

- Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto;
- Mezzo di trasporto, tipo e marca, targa;
- Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
- Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
- Modalità di spandimento ;

3. CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA ED AGRONOMICA

Ciascun sito dovrà essere caratterizzato nei suoi elementi geomorfologici, idrologici, di gestione ed uso del suolo e pedologici. In particolare si dovranno porre in evidenza i seguenti elementi:

Geomorfologia • Pendenza • Presenza di fenomeni erosivi;

Idrologia • Bacino idrografico • Indicazione dei corpi idrici • Profondità falda temporanea (se presente) • Profondità della falda permanente;

Gestione ed Uso del suolo • Sistemazioni idraulico agrarie / Opere di drenaggio • Rotazioni e avvicendamenti. • Coltivazioni in atto: o erbacea (indicare il tipo di coltura) o arborea (indicare il tipo di coltura) o incolto (*specificare le motivazioni*);

Pedologia • Successivamente alla descrizione del/i suolo/i caposaldo del sito, si effettuerà la valutazione di attitudine allo spandimento delle acque di vegetazione (allegato AV);

Allegato Cartografico a) Cartografia in scala 1:25.000 (*o anche di maggior dettaglio*) riportante: indicazione dei siti di spandimento delimitati con tratto in rosso; • ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto; • indicazione delle abitazioni non riportate in cartografia e relative aree di rispetto. b) Estratto di mappa catastale riportante l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito delimitati con tratto in rosso.

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA F

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – FANGHI DI DEPURAZIONE

1. TIPOLOGIA DEI FANGHI

- ente o ditta produttrice dei fanghi;
- l'attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e la tipologia degli impianti stessi;
- natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipologia di fango;
- per i fanghi prodotti dal singolo impianto, caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicate dal protocollo analitico di cui al punto 2 dell'Allegato 4 della D.G.R. 170/2014, nel rispetto della frequenza specificata alla tabella 9 della D.G.R. 170/2014;
- indicazione della quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno per ciascun impianto di provenienza dei fanghi medesimi;
- descrizione dei processi di stabilizzazione dei fanghi;
- elenco e descrizione dei mezzi meccanici utilizzati per la raccolta e il trasporto dei fanghi;
- descrizione dell'eventuale sistema di condizionamento dei fanghi (articolo 7 del D.G.R. 170.2014) con estremi dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
- dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1 della D.G.R. 170/2014;
- eventuale autocertificazione relativa al non utilizzo di sostanze contenenti poliacralammide nell'impianto di provenienza dei fanghi.

2. CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DEI FANGHI

- ubicazione del sistema di stoccaggio sulla Carta Tecnica Regionale 1:5.000;
- planimetria in scala 1:200 e relativa numerazione dei lotti funzionali in cui è articolato il sistema di stoccaggio dei fanghi (*i lotti sono contraddistinti in planimetria con una numerazione che verrà di seguito sempre utilizzata per contraddistinguere le partite di fango analizzate per la valutazione*);
- estremi dell'autorizzazione allo stoccaggio rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle disposizioni regionali vigenti;
- descrizione delle caratteristiche tecniche delle strutture del sistema di stoccaggio (*tipologia costruttiva dei contenitori, sistemi di copertura dei contenitori*);
- indicazione delle modalità di disponibilità del sistema di stoccaggio di cui all'articolo 6 comma 4 della D.G.R. 170/2014;
- (*nei casi previsti dal sopracitato articolo, alle lettere b) e c)*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del produttore del fango o dei soggetti terzi, dalla quale si evinca espressamente la piena disponibilità dei sistemi di stoccaggio per il soggetto utilizzatore, la capacità utile e gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

3. TERRENI E COLTURE CUI SONO DESTINATI I FANGHI

- elenco e planimetria, su fogli di mappa catastali, delle particelle interessate dall'utilizzazione agronomica dei fanghi;
- tipo di utilizzazione dei terreni e ordinamenti colturali previsti;
- rapporti di prova, comprensivi dei verbali di prelievo, delle determinazioni analitiche relative ai valori di conformità (Allegato 3 della D.G.R. 170/2014);
- indagine pedologica sito specifica (art. 10, comma 2 della D.G.R. 170/2014);
- determinazione dei valori massimi di fango per unità di superficie (tabella 2 dell'Allegato 5 della D.G.R. 170/2014);
- analisi dei terreni per la determinazione del Piano di concimazione aziendale e del PUA (Allegato 5 della D.G.R. 170/2014);
- Piano di concimazione aziendale e PUA;
- *(nelle aree della Rete Natura 2000, laddove consentito dai singoli Piani di gestione), relazione tecnica che ne attesti l'innocuità per specie e habitat tutelati.*

4. CARATTERISTICHE DEI MEZZI IMPIEGATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI FANGHI E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

- elenco e descrizione dei mezzi meccanici utilizzati la distribuzione in campo dei fanghi;
- descrizione delle modalità di distribuzione in campo dei fanghi.

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G1

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1	MODALITÀ DI ESECUZIONE	planimetria dell'area (<i>scala da 1:100 a 1:500 a seconda dell'estensione e purché sia chiara e leggibile</i>) oggetto dell'attività completa di legenda, con indicate le pendenze e riportante le seguenti aree: • settore di conferimento dei rifiuti in ingresso; • settore di deposito delle materie prime eventualmente impiegate (<i>es: silos cemento negli impianti betonaggio</i>); • settori di esclusiva messa in riserva, distinti per tipologia di rifiuti; • settori di messa in riserva funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto distinti per tipologia di rifiuti; • settore di trattamento dei rifiuti con collocazione dei macchinari/attrezzature utilizzati per il recupero; settore di deposito delle materie prima secondarie e/o dei prodotti ottenuti; • area di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento; indicare inoltre: • le condizioni di accettazione dei rifiuti; • il deposito temporaneo; • le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna; • le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, dépliants, ecc.; • le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container; • nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico.
2	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico; per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale di materia prima o combustibile convenzionale inserita nel processo

		potenzialità nominale dell'impianto in t/anno	qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti
3	CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE	Indicare: • codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero; • tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione; • il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale; • il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui, <i>(riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute)</i>; • il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di raccolta dei reflui; • in caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi dal suolo sottostante; • in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; • modalità di messa in riserva <i>(cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc)</i>, con le specifiche tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente; • le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; • le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero.	
4	MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05 FEBBRAIO 1998)	Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva	indicare l'area, le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo
		I rifiuti messi in riserva che alimentano il	descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel D.M. 05 febbraio 1998, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva

		processo di recupero	
5	RECUPERO ENERGETICO	Presenza di dispositivi di <i>(barrare solo in caso affermativo)</i>: ☐ alimentazione automatica del combustibile ☐ controllo in continuo dei seguenti parametri chimico/fisici: ☐ CO ☐ O2 ☐ t ☐ NOx ☐ polveri tot. ☐ COT ☐ HCl ☐ SO2 ☐ HF ☐ altro (<i>specificare</i>_____) Impiego simultaneo con combustibili autorizzati: ☐ Si (<i>specificare:</i> _____) ☐ No Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni): _____ _____ Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione Energia Elettrica: _____ _____	
6	PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE		
7	VINCOLI AMBIENTALI	indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate nella dichiarazione	
8	NOTE		

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G2

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

1	MODALITÀ DI ESECUZIONE	planimetria dell'area (scala da 1:100 a 1:500 a seconda dell'estensione e purché sia chiara e leggibile) oggetto dell'attività completa di legenda, con indicate le pendenze e riportante le seguenti aree: • settore di conferimento dei rifiuti in ingresso; • settore di deposito delle materie prime eventualmente impiegate (es: silos cemento negli impianti betonaggio); • settori di esclusiva messa in riserva, distinti per tipologia di rifiuti; • settori di messa in riserva funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto distinti per tipologia di rifiuti; • settore di trattamento dei rifiuti con collocazione dei macchinari/attrezzature utilizzati per il recupero; • settore di deposito delle materie prima secondarie e/o dei prodotti ottenuti; • area di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento; indicare inoltre: • le condizioni di accettazione dei rifiuti; • il deposito temporaneo; • le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna; • le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, dépliant, ecc.; • le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container; • nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico.	
2	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia potenzialità nominale dell'impianto in t/anno	qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti
3	CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE	Indicare: • codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero; • tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione;	

		• caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di emissione e modifiche agli impianti di abbattimento esistenti, modalità di esercizio – individuazione dei limiti di emissione secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 e, nella fase transitoria, dall’art.9 commi 1 e 2 del D.M. 161/2002; • il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale; • il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui, <i>(riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute)</i>; • il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di raccolta dei reflui; • in caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi dal suolo sottostante; • in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; • modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente; • le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; • le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività di recupero.	
4	MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05 FEBBRAIO 1998)	Superficie e caratteristiche dell’area per la messa in riserva I rifiuti messi in riserva che alimentano il processo di recupero	indicare ubicazione, estensione e copertura dell’area dedicata; indicare la quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all’interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo; deve essere evidenziata l’idoneità in base a quanto previsto dall’allegato 3 del D.M. 161/2002; descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel D.M. 161/2002, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva – solo nel caso in cui venga svolta unicamente l’operazione di messa in riserva
5	RECUPERO ENERGETICO	Presenza di dispositivi di (barrare solo in caso affermativo): ☐ alimentazione automatica del combustibile ☐ controllo in continuo dei seguenti parametri chimico/fisici: ☐ CO ☐ O2 ☐ t ☐ NOx ☐ polveri tot. ☐ COT ☐ HCl ☐ SO2 ☐ HF ☐ altro (specificare_____) Impiego simultaneo con combustibili autorizzati: ☐ Si (Specificare: _____) ☐ No Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni):	

		Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione Energia Elettrica:
6	PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	
7	VINCOLI AMBIENTALI	Indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate nella dichiarazione
8	NOTE	



Al SUAP del Comune di _____ Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	COMUNICAZIONE di Voltura/Aggiornamento per: ☐ cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A. ☐ cessione d'azienda ☐ donazione ☐ fusione ☐ scissione ☐ cambiamento di forma giuridica ☐ cessione o acquisizione di quote ☐ conferimento di ramo d'azienda ☐ altro, in tal caso specificare _____
--	--

COMUNICAZIONE DI VOLTURA/AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

1. DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
nato a _____	prov. _ _ stato _____ nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente in _____	prov. _ _ stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _ _ _ _ _
PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____	
in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____	

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il richiedente)

Cognome _____ Nome _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di _____
nato a _____ prov. |_|_| stato _____ nato il
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente in _____ prov. |_|_| stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|_|
PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETÀ / IMPRESA

Ragione sociale _____
codice fiscale / p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. |_|_| n. |_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede in _____ prov. |_|_| stato _____ località _____
indirizzo _____ n. _____
C.A.P. |_|_|_|_|_|_| Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
PEC/ posta elettronica _____

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ

4.1 Dati generali

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività

sito nel Comune di _____ prov. |_|_|

Indirizzo _____

Descrizione attività principale

5. VOLTURA/AGGIORNAMENTO DELL'AUA

1 – DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA

Il/la sottoscritto/a **COMUNICA:**

☐ la voltura

☐ l'aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale nell'attività di:

adottata con autorizzazione prot./n. _____ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Intestato a _____

(indicare il nominativo del gestore dell'attività a cui è stata rilasciata l'AUA oggetto della comunicazione di voltura)

2 – MOTIVAZIONE DELLA VOLTURA/AGGIORNAMENTO

La variazione è intervenuta in forza di: *(indicare il tipo di mutamento avvenuto)*

☐ cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A.

☐ cessione d'azienda

☐ donazione

☐ fusione

☐ scissione

☐ cambiamento di forma giuridica

☐ cessione o acquisizione di quote

☐ conferimento di ramo d'azienda

☐ altro, in tal caso specificare _____

come risulta dall'atto di subingresso, che si allega, registrato al n. _____ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

(Se l'atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).

Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale

sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

- che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti in essere, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nelle relazioni tecniche e negli elaborati progettuali allegati all'istanza di autorizzazione dell'AUA o all'aggiornamento della stessa;
- di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'A.U.A. oggetto di voltura;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- *provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);*
- *condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).*

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)¹

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo email/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.² Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____³

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo email _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____

¹ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

² Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

³ Indicazione eventuale.

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
☐	Copia del documento di identità in corso di validità del/i subentrante/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
☐	atto comprovante la variazione sopra indicata, che legittima la presentazione della presente domanda (es. atto di cessione d'azienda, di donazione, di fusione etc.)	Nel caso in cui l'atto alla base della variazione indicata sia stato già registrato
☐	Dichiarazione da parte del notaio	Nel caso in cui l'atto alla base della variazione indicata sia in corso di Registrazione
☐	dichiarazione resa a cura del cedente di rinuncia all'A.U.A.	in caso di subentro

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	pagamento di eventuali diritti istruttori per gli Enti che li prevedono	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁴

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo email/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁵ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____⁶

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo email _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____

⁴ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁵ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

⁶ Indicazione eventuale.



ALLEGATO 5

ATTESTAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 - Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ Sesso: ☐ M ☐ F

in qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale

☐ legale rappresentante della Società:

Partita IVA _____

denominazione/ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____

Provincia _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ N. _____

N. di iscrizione al Registro Imprese (*se già iscritto*) _____

CCIAA di _____

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (**Art. 75 e 76 DPR n. 445 del 28/12/2000**)

DICHIARA CHE

Con riferimento alla domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'attività di

_____ sita nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ N. _____

si ha necessità di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo.

Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, si dichiara che l'imposta di bollo è stata assolta con l'acquisto della relativa marca da € 16,00 avente identificativo n. _____, annullata e conservata dal sottoscritto presso la sede legale dell'attività.

In fede

Data

IL DICHIARANTE

ALLEGATO 6

Indicazioni in materia di prevenzione antincendio e AUA

Prescrizioni di prevenzione antincendio per la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti

La Deliberazione della giunta regionale n. 223 del 20 maggio 2019, “LINEE GUIDA REGIONALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NEGLI ATTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI. Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 comma 4quater, introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. e) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29”, al punto 6 (Integrazione e coordinamento del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ambientale alla costruzione ed esercizio degli impianti di gestione rifiuti con le procedure di prevenzione incendi di cui all’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e artt. 3 e 4 del DPR 151/2011) dispone che “*I titolari di imprese, pubbliche o private, che intendano costruire ed esercire un impianto di gestione rifiuti, in allegato all’istanza prodotta ed alla documentazione prevista dalla normativa e disciplina amministrativa di settore per l’autorizzazione ambientale richiesta (AUA per le procedure semplificate, art. 208 del D.lgs. 152/06 per le procedure ordinarie,[...]), dovranno produrre apposita relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardante l’assoggettabilità alla disciplina della prevenzione incendi e l’eventuale procedimento intrapreso presso i Comandi Provinciali VV.F. competenti per territorio, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, con le modalità e la documentazione tecnica ed amministrativa previste dai decreti del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012 e 3 agosto 2015.*

Alla documentazione progettuale inerente all’autorizzazione ambientale richiesta dovrà essere allegato il progetto presentato per la valutazione ex art. 3 del D.P.R. 151/2011, con apposita planimetria dettagliata delle aree ed ubicazione attrezzature al servizio dell’impianto di gestione rifiuti (aree di conferimento, di lavorazione, di stoccaggio rifiuti recuperati, di rifiuti da smaltire, uffici, ecc.), corredata dell’impiantistica e dei presidi di prevenzione e protezione antincendio”.

Il SUAP nell’ambito della conferenza dei servizi prevista dagli artt. 14-bis e 14-ter della legge 241/1990, convocherà il competente Comando Provinciale VV.F., per l’espressione del parere di competenza.

Per le attività che prevedono la presenza di depositi o locali funzionali all’esercizio dell’attività in altri siti all’interno dello stesso Comune o in altro Comune, si rimanda altresì al punto 4.2.1 del modello di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA di cui all’Allegato 4 della Guida Operativa AUA.